

F.to
dott. geol. Efrem Ghezzi

F.to
arch. Michele Giovanni Battel



CITTA' DI PADERNO DUGNANO
(Provincia di Milano)

**INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO AI SENSI
DELLA D.G.R. 25 OTTOBRE 2012 N. IX/4287 "RIORDINO DEI
RETICOLI IDRICI DI REGIONE LOMBARDIA E REVISIONE DEI
CANONI DI POLIZIA IDRAULICA"**

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

*Modifiche ed integrazioni a seguito del parere espresso dal Consorzio di
Bonifica Est Ticino-Villoresi in data 22 novembre 2012, Prot. 8337*

Sommario

1.1	ARTICOLO 1 - Norme generali.....	4
1.2	ARTICOLO 2 - Definizioni e categorie di intervento.....	4
1.3	ARTICOLO 3 - Autorità Idraulica.....	8
1.4	ARTICOLO 4 - Fasce di rispetto	9
1.5	ARTICOLO 5 - Principi di gestione del Demanio Idrico e delle fasce di rispetto.....	9
1.5.1	<i>Lavori e atti vietati</i>	<i>9</i>
1.5.2	<i>Attività consentite, soggette a concessione o nulla-osta idraulico.....</i>	<i>11</i>
1.6	ARTICOLO 6 - Proprietari frontisti.....	14
1.7	ARTICOLO 7 - Interventi urbanistici ed indirizzi alla pianificazione urbanistica.....	14
1.8	ARTICOLO 8 - Interventi ammissibili con procedura d'urgenza	15
1.9	ARTICOLO 9 - Modalità di esecuzione delle opere	16
1.10	ARTICOLO 10 – Modulistica e allegati alla domanda	16
1.11	ARTICOLO 11 - Iter Amministrativo	18
1.12	ARTICOLO 12 - Canoni di polizia idraulica	18
1.13	ARTICOLO 13 - Sdemanializzazioni	19

1.14	ARTICOLO 14 - Alienazioni.....	19
1.15	ARTICOLO 15 - Autorizzazione paesaggistica, Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale.....	19
1.16	ARTICOLO 16 - Scarichi in corso d'acqua	20
1.17	ARTICOLO 17 - Opere di derivazione	21

ALLEGATI

Allegato 1 - Normativa sovraordinata di polizia idraulica

Allegato C alla d.g.r. IX/4287/2012 – Canoni Regionali di Polizia Idraulica

Allegato E alla d.g.r. IX/4287/2012 – Linee Guida di Polizia Idraulica

Allegato F alla d.g.r. IX/4287/2012 – Modulistica

Allegato 2 – Parere Consorzio Est Ticino-Villoresi del 22 novembre 2012, Prot. 8337

Allegato 3 – Determina Consorzio Est Ticino-Villoresi del 02/05/2012 n. 1926

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Le attività di "polizia idraulica" riguardano il controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, allo scopo di salvaguardare le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua e mantenere l'accessibilità al corso stesso per la sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Il presente capitolo contiene una proposta di Regolamento di Polizia Idraulica mirato alla definizione delle attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico in relazione alle problematiche specifiche del reticolo idrografico principale nel territorio comunale di Paderno Dugnano. In esso sono contenuti tutti gli elementi che consentiranno di regolamentare le attività in fregio al corso d'acqua.

Le norme fondamentali che regolano le attività di polizia idraulica per i corsi d'acqua sono le disposizioni date dalla "normativa sovraordinata" (R.D. 25 luglio 1904 n. 523, D.Lgs. 152/06, Codice Civile), riportata in Allegato 1.

Un utile riferimento normativo in materia di polizia idraulica è costituito, inoltre, dall'Allegato E alla d.g.r. IX/4287/2012 "Linee Guida di Polizia Idraulica", riportato in allegato al presente documento, il cui ambito di applicazione è il Demanio Idrico compreso nel territorio della Regione Lombardia.

1.1 ARTICOLO 1 - NORME GENERALI

Il presente regolamento è da considerarsi integrativo e non sostitutivo delle normative vigenti in materia di tutela ambientale e di gestione del territorio. L'ottenimento della concessione idraulica, nulla-osta idraulico, autorizzazione provvisoria, parere idraulico deve essere anteriore all'inizio di ogni tipo di intervento e alla presentazione della richiesta di Permesso di Costruire o altro atto autorizzativo di carattere urbanistico/edilizio.

Il riferimento ai vincoli e alle limitazioni definite nei successivi articoli è presente anche nelle Norme di fattibilità Geologica contenute nella "Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i. e secondo i criteri della d.g.r. n. IX/2616/2011" a supporto del PGT del Comune di Paderno Dugnano.

1.2 ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI E CATEGORIE DI INTERVENTO

Demanio idrico

Ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i

fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...».

Pertanto fanno parte del Demanio Idrico tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144. comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Alveo di un corso d'acqua

L'alveo è formato dallo spazio di terreno scavato naturalmente dal deflusso delle acque o dall'opera dell'uomo e dalle stesse occupato durante il periodo di piena normale (ordinaria) e non eccezionale. Esso è costituito dalla porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo. La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: *«fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la*

sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».

Polizia idraulica

Attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Concessione idraulica

Atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del r.d. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.

E' preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario.

Si distinguono due tipologie di concessioni:

- *Concessione con occupazione fisica di area demaniale*: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie.

E' soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale.

- *Concessione senza occupazione fisica di area demaniale*: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei).

E' soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

Le principali categorie di intervento che richiedono il rilascio di concessione sono indicate negli art. 97 e 98 del r.d. 523/1904 (riportato in All. 1 al presente documento) e riguardano, inoltre, le seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali (con pile interne / esterne all'area demaniale);

- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggirate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggirate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- rampe di accesso agli argini;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- chiaviche.

La Concessione demaniale è regolata dalle disposizioni di cui al Titolo II dell'Allegato E alla d.g.r. IX/4287/2012 "Linee Guida di Polizia Idraulica".

Nulla-osta idraulico

Autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine, senza toccare l'area demaniale.

Non soggetta al pagamento di canone demaniale.

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- fognatura in parallelismo, o strada che costeggia il corso d'acqua;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma che non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.).

Autorizzazione provvisoria

Autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere idraulico

Valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

1.3 ARTICOLO 3 - AUTORITÀ IDRAULICA

L'Autorità deputata allo svolgimento dell'Attività di Polizia Idraulica, così come definita al punto 4 delle linee guida, è:

- per il reticolo idrico principale, la Regione Lombardia;
- per il reticolo idrico minore, il Comune (ai sensi dell'art. 3, comma 114 della l.r. 1/2000);
- per i canali di bonifica e/o irrigazione, il Consorzio di Bonifica (ai sensi dell'art. 85, comma 5 della l.r. 31/2008).

Tuttavia, ai sensi della d.g.r. 15 dicembre 2010 – n. 9/1001 *“Ridefinizione del reticolo principale dei corsi d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) e della Regione Lombardia – l.r. 2 aprile 2002, n. 5 «Istituzione dell'Agenzia Interregionale del fiume Po»*”, l'Autorità Idraulica competente per il torrente Seveso in comune di Paderno Dugnano e fino allo sbocco in Martesana è l'A.I.Po.

Inoltre, in base all'«*Accordo di programma per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese*» sottoscritto tra l'Autorità di Bacino del Fiume Po, l'A.I.Po (Autorità di Bacino per il fiume Po), la Regione Lombardia, la Provincia di Milano ed il Comune di Milano il 3 luglio 2009, l'A.I.Po svolge le attività connesse al ruolo di autorità idraulica rispetto al Canale Scolmatore di Nord Ovest, fatto salvo quanto previsto dalla convenzione con la Provincia di Milano per la manutenzione e gestione dell'opera idraulica.

Si ricorda che, ai sensi della deliberazione n. 10/2006 assunta dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po nella seduta del 5 aprile del 2006, sono da sottoporre a specifico parere dell'Autorità di Bacino gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Su tutti i rimanenti corsi d'acqua (quali il torrente Seveso) e sui tratti di quelli elencati in precedenza non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali, il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino è formulato dall'Autorità idraulica competente all'espressione del nulla-osta idraulico ai sensi del r.d. 523/1904 e ss.mm.ii., la quale invia all'Autorità di Bacino notizia della progettazione della nuova opera.

Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate nel d.p.c.m. 10 agosto 1988 n. 377 e nel d.P.R. 12 aprile 1996, allegati A e B e ss.mm.ii.

1.4 ARTICOLO 4 - FASCE DI RISPETTO

Fascia di rispetto del reticolo idrico principale. In tale ambito sono ricomprese le aree di rispetto dei corsi d'acqua classificati come principali nell'Allegato A alla d.g.r. n. IX/4287/2012 e nella tabella di cui al paragrafo 5.4 della Relazione Tecnica. La fascia di rispetto per il torrente Seveso e per il Canale Scolmatore di Nord Ovest è identificata ad una distanza di 10 m dal ciglio di sponda o piede arginale esterno, ove presente.

In occasione del singolo intervento autorizzabile, dovrà essere verificato puntualmente l'effettivo stato dei luoghi per la determinazione della posizione corretta del limite della fascia di rispetto; l'esatto rilievo topografico, debitamente certificato da un tecnico abilitato, risulterà prevalente rispetto a quanto indicato graficamente nella tavola dell'individuazione del reticolo idrografico e delle relative fasce di rispetto (Tav. 3).

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la fascia di rispetto, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

1.5 ARTICOLO 5 - PRINCIPI DI GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO E DELLE FASCE DI RISPETTO

1.5.1 Lavori e atti vietati

- nuove edificazioni fuori terra che costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque limitandone la portata;
- tombinatura dei corsi d'acqua;
- esecuzione di scavi e movimenti di terreno, fatti salvi gli interventi espressamente autorizzati con finalità di miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua o di posa, al di fuori dell'alveo fluviale, di nuove linee di sottoservizi essenziali non diversamente collocabili. Gli scavi e gli eventuali movimenti di terreno saranno ammessi limitatamente alla sola durata del cantiere, intendendo così l'obbligo di ripristino delle quote altimetriche originarie al termine dei lavori;
- effettuazione di riporti se non finalizzati al mantenimento/miglioramento del regime idrico locale;
- deposito anche temporaneo di materiale di qualsiasi genere, compresi i residui vegetali, che possa provocare ingombro totale o parziale dei canali/corsi d'acqua, purché non funzionali agli interventi di manutenzione e di sistemazione idraulica dell'alveo;

- realizzazione di strutture trasversali (recinzioni permanenti e continue quali pannelli prefabbricati in calcestruzzo o altro materiale, reti, muretti di contenimento, ecc.) che possano ridurre/ostacolare il deflusso delle acque;
- realizzazione di strutture interrato (box, cantine, ecc.) in quanto a rischio di allagamento e in contrasto con la normativa sovraordinata, salvo gli interventi espressamente autorizzati aventi finalità di miglioramento complessivo dell'assetto idraulico;
- realizzazione di pozzi disperdenti, serbatoi sopraterre ed interrati di carburante (gasolio o gas da riscaldamento);
- nuovi impianti di smaltimento, recupero e raccolta di rifiuti di qualsiasi tipo;
- nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, fatto salvo l'adeguamento degli stessi alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali e/o gli interventi di manutenzione straordinaria degli stessi;
- coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per un'ampiezza di almeno 4 m dal ciglio di sponda o piede esterno dell'argine, al fine di assicurare il mantenimento o ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo, con funzione di stabilizzazione e riduzione della velocità della corrente;
- realizzazione di nuove linee tecnologiche longitudinali entro gli alvei fluviali che ne riducano la sezione o in aree interessabili dall'evoluzione geodinamica dello stesso;
- la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si potrebbe alterare il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- le piantagioni / coltivazioni che si inoltrino dentro gli alvei, sul piano e sulle scarpe degli argini, sulle alluvioni delle sponde e sulle isole dei corsi d'acqua, tanto da restringerne la sezione normale e necessaria al deflusso delle acque;
- sradicamento o bruciatura di ceppi di alberi con funzione di stabilizzazione della copertura superficiale e/o di difesa dalle acque di ruscellamento per una distanza di 10 m dal limite definito dalle acque di piena ordinaria;
- pascolo e stazionamento del bestiame sugli argini e loro dipendenze;
- l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza minore di 10 m dal piede esterno degli argini;
- qualunque opera o fatto che possa alterare l'assetto morfologico, idraulico, ambientale dell'ambito fluviale, lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti e le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua sia arginati che non arginati.

1.5.2 Attività consentite, soggette a concessione o nulla-osta idraulico

Le attività consentite all'interno delle fasce di rispetto sono soggette a:

- **concessione con occupazione**, se occupano aree del demanio idrico e/o loro pertinenze e toccano il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini (es.: bocche di scarico, rampe di accesso, ponti con pile interne all'area demaniale);
- **concessione senza occupazione**, quando trattasi di opere che attraversano il corso d'acqua anche in proiezione verticale, ma non toccano il perimetro dell'alveo e degli argini o delle alzaie (es.: attraversamenti in sub-alveo di tubazioni e/o cavi, attraversamenti aerei su pali che non rientrano nell'area demaniale, ponti con le pile totalmente esterne all'area demaniale).

La tipologia di atto autorizzatorio viene specificata all'articolo 2 e la concessione demaniale è regolata dalle disposizioni di cui al Titolo II dell'Allegato E alla d.g.r. IX/4287/2012 "Linee Guida di Polizia Idraulica".

- **nulla-osta idraulico**, se rientrano all'interno della fascia di rispetto, come indicata nell'articolo 3, ma non occupano aree demaniali (es.: fognatura in parallelismo o strada che costeggia il corso d'acqua) o nel caso di interventi od usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma che non generano interferenze significative con la stessa (es.: manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba)

Non risultano autorizzabili, anche in sanatoria, costruzioni realizzate entro le fasce di 10 m, in assenza di previsioni urbanistiche che motivatamente lo consentano. Tale divieto era già stabilito dalla legge 2448/1865 e ribadito nel r.d. 523/1904.

Le attività consentite sono le seguenti:

- realizzazione di difese radenti, senza restringimento della sezione di deflusso dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna, realizzate in modo tale da non creare deviazioni della corrente, caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua;
- realizzazione di opere di protezione delle sponde, ripristino di protezioni spondali e/o di difesa in alveo deteriorate, nel rispetto di quanto indicato al punto precedente;
- realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza. Essa è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano

possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. Conseguentemente a chi intende realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta:

1. la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;
 2. la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva n. 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.
- opere di regimazione e difesa idraulica;
 - interventi di manutenzione dell'alveo, intesi come rimozione di tutto ciò che ostacola il regolare deflusso delle acque (rimozione dei rifiuti solidi o di materiale non naturale e delle ramate trasportate dalla corrente);
 - interventi di ripristino della capacità idraulica nei tratti canalizzati e in corrispondenza delle opere di attraversamento (taglio di vegetazione arbustiva ed arborea, pulizia dell'alveo a seguito dell'accumulo di materiale solido che ostacola il regolare deflusso, protezione delle fondazioni delle pile dai fenomeni di scalzamento);
 - pulizia dei tratti tombinati con eliminazione del materiale solido e vegetale ostacolante o paralizzante il regolare deflusso delle acque;
 - taglio di vegetazione arbustiva ed arborea a rischio di sradicamento;
 - mantenimento/manutenzione delle sponde/argini mediante taglio delle ramate per l'alleggerimento della copertura vegetale al fine di evitare l'ostruzione dell'alveo per crollo e di consentire la formazione di vegetazione spontanea;
 - realizzazione di opere di sostegno a carattere locale e di modeste dimensioni;
 - cambi colturali che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio di sponda;
 - interventi di manutenzione delle sponde, dei versanti direttamente correlati agli alvei e delle opere di consolidamento per il mantenimento delle condizioni di stabilità e di protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata, anche tramite interventi di ingegneria naturalistica;
 - interventi di rinaturazione intesi come ripristino e ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona;
 - realizzazione di interventi di viabilità e di sistemazione a verde, anche con formazione di percorsi pedonali, ciclabili e carrabili, attrezzati comunque in

modo tale da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;

- recinzioni discontinue, quali palizzate in legno o altro materiale, senza muratura al piede, con modalità tali da garantire l'accessibilità al corso d'acqua e da non rappresentare un ostacolo al libero deflusso delle acque e comunque ad una distanza non inferiore ai 4 m dal ciglio di sponda;
- realizzazione di nuovi attraversamenti infrastrutturali (ponti, gasdotti, fognature, acquedotti, tubazioni e infrastrutture a rete in genere) che non comportino ostacolo al naturale deflusso delle acque, facendo in modo che:
 - non restringano la sezione d'alveo mediante spalle e rilevati;
 - non abbiano l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
 - non comportino una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante soglie di fondo.

Tali interventi dovranno essere comunque corredati da uno studio di compatibilità idraulica con tempi di ritorno di almeno 100 anni e franco minimo di 1 m sul livello di massima piena, secondo la direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche ed interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006). In situazioni di non criticità, per manufatti di piccola luce (< 6 m), le opere di attraversamento potranno essere dimensionate facendo riferimento a tempi di ritorno minori. Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica;

- nel caso di ponti esistenti, per il rinnovo della concessione dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa (cfr. Allegato E alla d.g.r. IX/4287/2012, Titolo III, punto 1.2 - Attraversamenti esistenti, riportato in allegato al presente studio);
- posa, al di fuori degli alvei fluviali e comunque senza riduzione della sezione di deflusso delle acque e garantendo la sicurezza d'esercizio, di nuove linee di sottoservizi essenziali non diversamente collocabili (non è richiesta la verifica idraulica);
- realizzazione di opere interrato nel subalveo, poste a quote compatibili con l'evoluzione prevista del fondo alveo e adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione da parte del corso d'acqua;
- opere per lo scarico in alveo, realizzate nel rispetto della vigente normativa, previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate (cfr. articolo 16);
- manufatti di derivazione di acque superficiali (cfr. articolo 17).

1.6 ARTICOLO 6 - PROPRIETARI FRONTISTI¹

Secondo quanto stabilito dall'art. 12 del r.d. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua.

Sono consentite *«le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo»*.

Tale diritto dei proprietari frontisti *«...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi»*.

E' possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico.

L'eventuale realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili e dimostrate alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. La realizzazione è subordinata alla preventiva verifica di compatibilità idraulica finalizzata alla quantificazione degli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

1.7 ARTICOLO 7 - INTERVENTI URBANISTICI ED INDIRIZZI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Nei territori ricadenti all'interno della fascia di rispetto valgono i seguenti disposti:

- sono consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

¹ Proprietari di fondi o edifici che hanno la fronte rivolta verso un corso d'acqua

- per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 27, comma 1 della l.r. 12/2005 e s.m.i., senza aumento di superficie o volumetria e senza aumento del carico insediativo², per gli edifici realizzati prima del 1904, oppure dotati di regolare nulla osta idraulico rilasciato dal competente ufficio del Genio Civile. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- sono consentiti gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti;
- per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi riconducibili al caso della ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 27, comma 1 della l.r. 12/2005 e s.m.i., comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiore a quelli potenzialmente allagabili, a condizione che volumi e superfici interferenti con la fascia di rispetto fluviali siano demoliti e/o ricollocati all'esterno di tale limite.
- quanto sopra è ammesso laddove l'intervento possa avvenire in condizioni di rischio idraulico accettabile o nel caso in cui la conformazione del nuovo edificio sia tale da rendere le condizioni di rischio locale accettabili.

1.8 ARTICOLO 8 - INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURA D'URGENZA

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'Autorità idraulica competente, che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

² Insieme delle sistemazioni e trasformazioni di edifici o insediamenti che comportino la sosta o la permanenza di persone, utenti o addetti in siti ove attualmente non sia prevista, determinando un aumento del grado di rischio per la pubblica e privata incolumità

1.9 ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Per le opere ammesse (cfr. artt. 5 e 7) previa concessione o nulla-osta idraulico, l'Amministrazione Comunale dovrà garantire il rispetto delle modalità di esecuzione specificate nel Titolo III, par. 1 dell'Allegato E alla d.g.r. IX/4287/2012 (riportato in allegato al presente documento).

1.10 ARTICOLO 10 – MODULISTICA E ALLEGATI ALLA DOMANDA

La modulistica da utilizzarsi nella richiesta di nulla-osta o concessione di polizia idraulica (di cui all'art. 5 del presente regolamento) da parte del Proponente è contenuta nell'Allegato F alla d.g.r. IX/4287/2012 (riportato in allegato al presente documento) ed in particolare:

- facsimile di domanda per la richiesta di nulla-osta idraulico, concessione, rinnovo della concessione, subingresso nella concessione di polizia idraulica;
- allegati a corredo della domanda di nulla-osta idraulico/concessione di polizia idraulica, di seguito indicati:

1. Relazione tecnica, costituita da:

- a. Descrizione delle opere oggetto della concessione;
- b. Luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale);
- c. Nel caso di occupazione d'area il calcolo della superficie demaniale richiesta;
- d. Motivazioni della realizzazione dell'opera;
- e. Caratteristiche tecniche dell'opera;
Nota: Nel caso di difese spondali si deve adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere con tecniche di ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai sensi della direttiva 4/99 dell'Autorità di bacino, gli effetti dell'intervento in progetto sulle modalità di deflusso della piena e sulle modifiche all'ecosistema spondale.
- f. In caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, ecc.) verifica di compatibilità idraulica firmata da un ingegnere, in ottemperanza alla direttiva dell'Autorità di Bacino del Po in data 11 maggio 1999;
- g. Relazione geologica (opere di particolare rilevanza).

2. Ricevuta versamento spese d'istruttoria

- a. Ricevuta del versamento di €. 51,65.= effettuato su bollettino sul c.c. postale n. 481275 – IBAN: IT36W07601600000000481275 intestato a

Tesoreria della Regione Lombardia – Causale: Istruttoria pratica di polizia idraulica.

3. N. 2 copie cartacee degli elaborati grafici costituiti da:

- a. Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione;
- b. Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione;
- c. Sezione trasversale al corso d'acqua ove vengono o sono state realizzate le opere oggetto della concessione;
- d. Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione;
- e. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

4. N. 1 copia di tutta la documentazione in forma digitale (formati: doc; xls; jpg; pdf; dwg)

In mancanza della documentazione in formato digitale la domanda non potrà essere accolta.

5. Certificazioni allegate:

- a. Se in area vincolata: Autorizzazione ai fini paesaggistici ai sensi della decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 rilasciata dalla Direzione Generale Territorio della Giunta Regionale o dal Comune interessato dall'intervento, qualora trattasi di opere delegate ai sensi dell'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;
- b. Se in area di Parco: Autorizzazione di conformità alla Pianificazione rilasciata dal Parco interessato dalle opere oggetto della concessione;
- c. Nel caso di scarico: Certificazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'Art. 2 dell'allegato della legge 21 gennaio 1994 n. 61.
- d. Certificato della Camera di Commercio recante dicitura antimafia, rilasciato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998 del D.P.R. n. 252 del 03.06.1998. (solo per ditte che non gestiscono pubblici servizi).

L'Allegato F alla d.g.r. IX/4287/2012 contiene inoltre:

- decreti e disciplinare tipo disposti dalla Regione Lombardia per il rilascio di concessione di aree demaniali.

Il punto 2 del Titolo III dell'Allegato E alla d.g.r. IX/4287/2012 "Linee Guida di Polizia idraulica" (riportato in allegato al presente documento) individua le procedure che dovranno essere applicate dalle competenti Autorità Idrauliche (nel caso in esame, dalla Regione Lombardia/A.I.Po.), relativamente all'istruttoria di una nuova pratica (punto A), ad una richiesta di modifica o

rinnovo pratica (punto B), ad una richiesta di rinuncia (punto C), ad una revoca (punto D), ad espressioni di pareri e partecipazione a conferenza di servizi (punto E).

1.11 ARTICOLO 11 - ITER AMMINISTRATIVO

La domanda di nulla-osta idraulico o di concessione dovrà essere inoltrata all'Autorità Idraulica competente (cfr. tabella riassuntiva del reticolo idrografico - §. 5.4 della Relazione Tecnica), la quale provvederà ad istruire la pratica secondo le modalità contenute in Allegato E alla d.g.r. IX/4287/2012 e integralmente riportato in allegato al presente documento. E' facoltà del proponente, richiedere un parere idraulico all'Autorità Idraulica. Il parere non costituisce titolo autorizzativo alla realizzazione dell'opera.

A conclusione dell'iter procedurale, verificati gli eventuali pareri idraulici e autorizzazioni rilasciati da altri Enti, l'Autorità Idraulica procede alla predisposizione del decreto di autorizzazione/concessione e del disciplinare secondo gli schemi tipo contenuti in Allegato F alla d.g.r. IX/4287/2012 ed integralmente riportato in allegato al presente documento.

1.12 ARTICOLO 12 - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

I canoni da applicarsi sia per il reticolo idrico principale che per il reticolo idrico minore alle opere soggette a concessione demaniale sono definiti nell'allegato C alla d.g.r. IX/4287/2012 "Canoni Regionali di Polizia Idraulica".

Gli obblighi del concessionario sono indicati nel Titolo II dell'Allegato E alla d.g.r. IX/4287/2012.

Nei casi di concessione con occupazione di aree demaniali attinenti ai soli corsi d'acqua rientranti nel reticolo principale è dovuta anche l'imposta regionale nella misura del 100% del canone corrispondente.

I proventi derivanti dai canoni relativi alle concessioni per l'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico principale sono introitati dalla Regione Lombardia a valere sull'U.P.B. 3.1.7 – Cap. 5965.

I proventi derivanti dalle cauzioni per l'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico principale sono introitati dalla Regione Lombardia a valere sull'U.P.B. 6.1.1.4.1 – Cap. 284, con contestuale impegno di spesa sull'U.P.B. 5.0.0.0.2.7.6 – Cap. 679.

1.13 ARTICOLO 13 - SDEMANIALIZZAZIONI

La sdemanializzazione è il trasferimento della proprietà delle aree demaniali dallo Stato ad altro soggetto.

L'art. 947 del Codice Civile, così come modificato dalla l. 37/1994, esclude la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.

Nelle procedure di sdemanializzazione il provvedimento finale può essere assunto dall'Agenzia del Demanio solo a seguito di parere favorevole delle Regioni e Province autonome, tenuto conto anche degli indirizzi delle Autorità di bacino, così come convenuto in sede di Conferenza Unificata (seduta del 20/06/2002 - Accordo Stato, Regioni ed Enti locali in materia di demanio idrico ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 112/1998).

Conformemente a quanto indicato nell'art. 5 della legge 37/1994, il parere regionale deve essere rilasciato solo a seguito di opportune verifiche in materia di tutela delle acque, equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, nonché sugli aspetti naturalistici ed ambientali coinvolti dagli interventi progettati.

Le modalità operative da utilizzarsi per le procedure di sdemanializzazione sono quelle previste dalla d.g.r. 14 gennaio 2005, n. 7/20212.

1.14 ARTICOLO 14 - ALIENAZIONI

L'alienazione di beni demaniali è consentita nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5-bis del D.Lgs 143/2003, convertito con legge 212/2003.

La Regione interessata alla compravendita del bene è chiamata ad esprimere un parere vincolante, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'Agenzia del Demanio competente per territorio, così come stabilito nell'Accordo Stato, Regioni e Province autonome del 30/11/2006 n. 2690.

Le modalità operative per l'espressione del parere regionale sulle istanze di acquisto presentate ai sensi dell'art. 5 bis, D.Lgs. 143/2003 sono state approvate con il d.d.u.o. n. 8270 del 17/07/2006.

1.15 ARTICOLO 15 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli artt. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 c.1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i, sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex art. 142 del medesimo Decreto Legislativo.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è definita dall'art. 80 della l.r. 12/2005 e s.m.i.; ulteriori approfondimenti al riguardo sono contenuti nel documento "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12" approvato con d.g.r. 15 marzo 2006 n. 2121 (3° Supplemento Straordinario al n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 marzo 2006) che costituisce, ai sensi dell'art. 3 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), atto a specifica valenza paesaggistica integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo.

In generale, in qualsivoglia ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del PPR evidenziando relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (art. 21 norme PPR) e gli altri sistemi ed elementi del paesaggio di interesse regionale, al fine di perseguirne tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità. Al riguardo, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale subordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi, Piani Territoriali Regionali d'Area, Piani di Governo del Territorio) siano stati riconosciuti dall'Ente competente quale atto a valenza paesaggistica "a maggiore definizione", sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt. 4, 5 e 6 norme PPR).

Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono interferire con le aree facenti parte della rete ecologica europea "Natura 2000" devono essere attivate le procedure di Valutazione di Incidenza secondo le modalità individuate dalla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i. e dalla d.g.r. 15 ottobre 2004, n. 7/19018 e s.m.i..

Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell'Allegato III - Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA previste dagli artt. 23 e 32 del medesimo dispositivo. Ulteriori indicazioni al riguardo, anche in riferimento alle competenze amministrative per lo svolgimento delle procedure, sono contenute nella l.r. 5/2010 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale".

1.16 ARTICOLO 16 - SCARICHI IN CORSO D'ACQUA

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. Relativamente agli aspetti qualitativi gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 152/2006. L'ente competente al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, è la Provincia.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In ogni caso, nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni, relativamente alle portate meteoriche recapitate nei ricettori mediante vasche volano, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006 (in particolare dall'Appendice G alle Norme Tecniche di Attuazione) e da eventuali sue modifiche e integrazioni. In particolare i limiti di accettabilità di portata di scarico fissati dal PTUA sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Vista la stretta connessione tra le due procedure di autorizzazione allo scarico, quantitativa e qualitativa, si suggerisce di convocare una conferenza di servizi istruttoria, al fine di condividere le informazioni e proporre una soluzione ottimale, anche in considerazione degli obiettivi di qualità sui copri idrici ricettori di cui al Piano di Gestione. Tale conferenza deve essere convocata dall'Ente competente appena giunta richiesta di autorizzazione.

Riguardo all'aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d'acqua di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del D.Lgs. 152/2006 e del regolamento regionale n. 3/2006 e rispettare in particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti.

Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del regolamento regionale n. 4/2006.

Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito.

Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda, in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

1.17 ARTICOLO 17 - OPERE DI DERIVAZIONE

La realizzazione di opere di derivazione d'acqua è soggetta al regime di concessione ai sensi del R.D. 1775/1933, così come indicato nella l.r. 12

dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" ed è disciplinata con il Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26".

La competenza amministrativa al rilascio delle concessioni per la derivazione e l'utilizzazione delle acque pubbliche è posta in capo alle Amministrazioni Provinciali relativamente a quelle che sono definite "piccole derivazioni" mentre compete alla Regione Lombardia il rilascio delle concessioni per le "grandi derivazioni".

Sono definite grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti in relazione agli usi a cui sono destinate le acque:

Tipologia d'uso	Limiti
irriguo o agricolo	> 1000 l/s o 500 Ha di superficie irrigata
bonificazione colmata	> 5000 l/s
consumo umano (o potabile)	> 100 l/s
industriale	> 100 l/s
pescicoltura (o ittiogenico)	> 100 l/s
idroelettrico (o produzione di energia)	> 3000 Kw (potenza nominale media)
igienico e assim. (antincendio, zootecnico, altro uso)	> 100 l/s

Il Tecnico Incaricato
Dott. Geol. Efrem Ghezzi

Nel presente **Allegato 1** vengono riprese integralmente le indicazioni date dalla "normativa sovraordinata".

1.1 NORMATIVA SOVRAORDINATA GENERALE

I referimenti normativi fondamentali e generali per la determinazione delle attività vietate o consentite sono:

- d.g.r. 25 ottobre 2012 n. IX/4287 *"Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica"*;
- R.D. n. 523 del 25/07/1904 – *"Testo unico sulle opere idrauliche"*;
- NdA del PAI – Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, approvate con D.P.C.M. 24/05/2001;
- Programma di Tutela e uso delle acque – l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 45, comma 3, D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152, art. 44, Titolo IV, Capo I
- D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- Norme del Codice Civile.

da: d.g.r. 25 ottobre 2012 n. IX/4287, Allegato B, punto 5.2

Attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico

“All'interno delle fasce di rispetto, l'amministrazione comunale dovrà puntualmente definire le attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico”.

...omissis...

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, commi 5, 6, 6-bis).

Si dovrà in particolare tenere conto delle seguenti indicazioni:

- è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- dovranno comunque essere vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio della sponda, intesa quale «scarpata morfologica stabile», o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;
- dovranno essere in ogni caso rispettati i limiti ed i vincoli edificatori stabiliti dall'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAI per i territori ricadenti nelle fasce A e B;
- vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia.

da: d.g.r. 25 ottobre 2012 n. IX/4287, Allegato E, Titolo III, punto 1.4

Scarichi in corsi d'acqua

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In ogni caso, nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni, relativamente alle portate meteoriche recapitate nei ricettori mediante vasche volano, si dovrà comunque rispettare quanto

disposto dal Programma di Tutela e Uso delle Acque approvato con d.g.r. n. del 29 marzo 2006 (in particolare dall'Appendice G alle Norme Tecniche di Attuazione) e da eventuali sue modifiche e integrazioni.

Relativamente agli aspetti qualitativi gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124, comma 1 del d.lgs. 152/2006. L'ente competente al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006, è la provincia. Riguardo all'aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d'acqua di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del d.lgs. 152/2006 e del regolamento regionale n. 3/2006 e rispettare in particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti. Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del regolamento regionale n. 4/2006.

Vista la stretta connessione tra le due procedure di autorizzazione allo scarico, quantitativa e qualitativa, si suggerisce di convocare una conferenza di servizi istruttoria, al fine di condividere le informazioni e proporre una soluzione ottimale, anche in considerazione degli obiettivi di qualità sui copri idrici ricettori di cui al Piano di Gestione. Tale conferenza deve essere convocata dall'Ente competente appena giunta richiesta di autorizzazione.

Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito.

Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

da: R.D. 25 luglio 1904, n. 523

Art. 96 (art. 168, legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F)

Sono lavori ed atti **vietati in modo assoluto** sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

b) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'Ufficio del Genio Civile;

e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;

k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

h) lo stabilimento dei molini natanti.

Art. 97

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

a) la formazione di pannelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);

d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai quadri ed ai passi dei fiumi e torrenti;

k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
(lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, del R.D. n. 1775 del 1933)

m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gli interessi pubblici o privati esserne lesi;

n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente l'estrazione di ciottoli, ghiaie e sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

Art. 98

Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti; *(lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, del R.D. n. 1775 del 1933 in relazione all'articolo 217 dello stesso)*

e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti.

Art. 99

Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria.

da: PAI - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico

Norme di attuazione

Art. 12 Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiali

1. L'Autorità di Bacino definisce, con propria direttiva, le modalità e i limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque pluviali dalle aree urbanizzate e urbanizzande nel reticolo idrografico;
2. Nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione deve essere limitato lo sviluppo delle aree impermeabili e sono definite opportune aree atte a favorire l'infiltrazione e l'invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche;
3. La direttiva di cui al comma 1 potrà individuare i comuni per i quali gli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi devono contenere il calcolo delle portate da smaltire a mezzo delle reti di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, l'individuazione dei punti di scarico nei corpi ricettori e la verifica di compatibilità dello scarico nello stesso corpo idrico ricettore, nel rispetto dei limiti definiti dalla stessa normativa.

Art. 29 Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

2. Nella Fascia A sono vietate:

- a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
- d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

3. Sono per contro consentiti:

- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
- e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
- h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
- m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 30 Fascia di esondazione (Fascia B)

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. Nella Fascia B sono vietati:

- a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di vaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di vaso in area idraulicamente equivalente;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente

art. 29, comma 3, let. l);

c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:

a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;

b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;

c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;

d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;

e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 32 Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali

1. Il Piano assume l'obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A questi fini le Regioni trasmettono all'Autorità di bacino i documenti di ricognizione anche catastale del demanio dei corsi d'acqua interessati dalle prescrizioni delle presenti Norme, nonché le concessioni in atto relative

a detti territori, con le date di rispettiva scadenza. Le Regioni provvederanno altresì a trasmettere le risultanze di dette attività agli enti territorialmente interessati per favorire la formulazione di programmi e progetti.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, per i territori demaniali, i soggetti di cui all'art. 8 della citata legge, formulano progetti di utilizzo con finalità di recupero ambientale e tutela del territorio in base ai quali esercitare il diritto di prelazione previsto dal medesimo art. 8, per gli scopi perseguiti dal presente Piano. Per le finalità di cui al presente comma, l'Autorità di bacino, nei limiti delle sue competenze, si pone come struttura di servizio.

3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

4. Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione

ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.

I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, delle presenti norme, comunque congruenti alle finalità istitutive e degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti e devono contenere:

- l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
- l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;
- l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti.

L'organo istruttore trasmette i predetti progetti all'Autorità di bacino che, entro tre mesi, esprime un parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti.

In applicazione dell'art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d'uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall'Autorità di bacino.

Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per la durata dell'atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente terrà conto dell'esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso.

In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione.

Art. 38 Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere

corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui la comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.

2. L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.

3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

Art. 39 Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:

a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;

b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;

c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.

2. All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità

regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.

6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:

a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;

b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;

c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.

7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al

momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.

9. Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

da: PTUA – Norme Tecniche di attuazione – Appendice G, punto 2.3

2.3 Limitazione delle portate meteoriche recapitate nei ricettori mediante vasche volano

La critica situazione idraulica di molti corsi d'acqua, inadeguati a ricevere le portate meteoriche urbane e extraurbane, porta ad adottare scelte atte a ridurre le portate meteoriche drenate sia – ove possibile – dalle esistenti aree scolanti, sia – comunque – dalle aree di futura urbanizzazione. In particolare occorre prevedere l'adozione di interventi atti a contenere l'entità delle portate meteoriche scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica dei ricettori e comunque entro i seguenti limiti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali o riguardanti attività commerciali o di produzione di beni;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle aree già dotate di reti fognarie.

Tali limiti sono da adottare per tutte le aree fognate non ricadenti nelle sotto elencate zone del territorio regionale, sia per le reti unitarie sia per quelle destinate esclusivamente alla raccolta delle acque meteoriche:

- aree situate a nord dell'allineamento pedemontano individuato dai tracciati della strada provinciale Sesto calende – Varese, della strada statale n.342 tra Varese e Como, della strada statale n.369 tra Como, Lecco e Caprino Bergamasco, della strada statale n.342 tra Caprino Bergamasco e Bergamo, dell'autostrada A4 tra Bergamo, Brescia e Peschiera del Garda;
- aree direttamente gravitanti sui laghi o sui fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, Serio, Oglio, Mella, Chiese e Mincio;
- aree situate nel settore collinare dell'Oltrepò pavese.

Nel calcolo del volume delle eventuali vasche da prevedere per il rispetto dei limiti indicati potrà essere tenuto in conto dell'utilizzazione della capacità d'invaso del sistema fognario, mediante opportuni sistemi di controllo, nonché di invasi aggiuntivi idonei allo scopo.

Ai fini dell'equilibrio idrologico sotterraneo, le vasche volano potranno avere fondo disperdente, ovunque possibile in relazione alle caratteristiche del suolo e alla natura delle acque da invasare. In tali casi le vasche dovranno essere suddivise in almeno due settori (oltre all'eventuale settore destinato all'accumulo delle prime acque di pioggia, qualora si preveda di unificare in un unico manufatto entrambe le funzioni di accumulo delle prime acque di pioggia e di laminazione delle piene): il primo settore, interessato con elevata frequenza dalle portate in arrivo, completamente impermeabile e commisurato ad almeno 50 mc/ha di superficie scolante impermeabile; gli ulteriori settori, commisurati al volume residuo necessario, con fondo permeabile e interessati dall'invaso solo dopo il completo riempimento del primo settore.

da: Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale"

Articolo 115 – Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.
3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione è gratuita.

da: Norme del Codice Civile

Sezione IX: Delle Acque

Art. 915 - Riparazione di sponde e argini

Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi, previa autorizzazione del pretore, che provvede in via d'urgenza.

Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dall'esecuzione delle opere stesse.

Art. 916 - Rimozione degli ingombri

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.

Art. 917 - Spese per la riparazione, costruzione o rimozione

Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.

Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Art. 942 - Terreni abbandonati dalle acque correnti

I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico.

Art. 945 - Isole e unioni di terra

Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.

Art. 946 - Alveo abbandonato

Se un fiume o torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.

Art. 947 - Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso

Le disposizioni degli artt. 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.

La disposizione dell'art. 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica.

In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA		
Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
A	Attraversamenti	
A.1	Attraversamenti di linee elettriche con tensione sino a 30.000 volts. con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm	€ 70,00
A.2	Attraversamenti di linee elettriche con tensione compresa tra 30.000 e 150.000 volts, linea tecnologica con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali.	€ 140,00
A.3	Attraversamenti di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linea tecnologica tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone.	€ 280,00
Note per A.1 A.2 A.3	<p>Per linea tecnologica si intende l'insieme delle infrastrutture (cavi o tubazioni) necessarie a trasmettere/condurre energia, dati, acqua, gas, teleriscaldamento. ecc.</p> <p>Il canone è stabilito per ogni opera indipendentemente dalla lunghezza e si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione, ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come un'altra linea applicando solo il canone senza l'imposta regionale (A1, A2 e A3).</p> <p>Per gli attraversamenti senza impatto paesaggistico (in sub alveo o inseriti all'interno delle strutture dei ponti, passerelle e tombinature) il canone è ridotto del 50 %, e non si applica l'imposta regionale; tale riduzione non si applica alle strutture affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti.</p> <p>Per questa tipologia di opere l'imposta regionale si applica: negli attraversamenti aerei in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale; negli attraversamenti affrancati alle infrastrutture;</p>	
P	Parallelismi	
P.1	Parallelismi di linee elettriche con tensione sino a 30.000 volts. con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm e recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini	€ 70,00 + € 1,00 al metro
P.2	Parallelismi di linee elettriche con tensione compresa tra 30.000 e 150.000 volts, linea tecnologica con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali.	€ 140,00 + € 2,00 al metro
P.3	Parallelismi di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linea tecnologica con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone.	€ 280,00 + € 3,00 al metro
Note per P.1 P.2 P.3	<p>Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un importo fisso più un costo a metro. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione, ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come un'altra linea applicando solo il canone senza l'imposta regionale (P1, P2 e P3).</p> <p>Per i parallelismi senza impatto paesaggistico (in sub alveo o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle strutture affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti;</p> <p>per gli impianti di illuminazione con pali il canone si calcola per sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali.</p> <p>Per questa tipologia di opere l'imposta regionale si applica: nei parallelismi aerei in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale; nei parallelismi affrancati alle infrastrutture;</p>	
C	Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi	
C.1	Ponte di collegamento a fondi interclusi	€ 70,00 Canone minimo € 70,00
Note per C.1	<p>Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza fino a metri 5.00</p> <p>Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà</p>	
C.2	Passerelle - ponti - tombinature - sottopassi	€ 4,00 per metro quadro Canone minimo € 140,00
Note per C.2	<p>Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale.</p> <p>Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone è raddoppiato indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia</p>	
Note per C.1 C.2	<p>Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla direttiva 4 delle norme di attuazione del PAI, approvata con delibera del comitato istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006.</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione del 50%.</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subisce variazione.</p> <p>Se un manufatto non rispetta ne i dati di portata ne il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone è raddoppiato.</p> <p>La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone raddoppiato.</p> <p>Per questa tipologia di opere l'imposta regionale si applica con le seguenti modalità:</p> <p>Qual'ora l'intradosso dell'impalcato del ponte sia ad una altezza inferiore a mt. 10,00 dalla sommità della scarpata l'imposta regionale si applica su tutta la proiezione della superficie dell'impalcato del ponte. Altezze inferiori limitano la movimentazione dei mezzi d'opera per la manutenzione dell'alveo.</p> <p>In caso l'intradosso dell'impalcato del ponte fosse ad una altezza superiore a mt. 10,00 e fossero presenti pile o spalle all'interno dell'area demaniale l'imposta si applica per la sola superficie occupata dalle stesse.</p>	
S	Scarichi	
S.1	Acque meteoriche, scarichi di fognature privati residenziali	€ 70,00 Canone minimo € 70,00
Note per S.1	<p>Il canone è applicato ad ogni bocca di scarico.</p>	

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
S.2	Tutti gli altri scarichi: scaricatori di drenaggio delle reti urbane, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriali, commerciali, ecc.	€ 140,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli Canone minimo € 140,00
Note per S2	Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm € 140,00; da 16 a 30 cm € 280,00; da 31 a 45 cm € 420,00; ecc...)	
Note per S.1 S.2	Per gli scarichi sono applicati i seguenti parametri correttivi: per gli scarichi dotati di volanizzazione totale è applicato una riduzione del canone del 50%; per gli scarichi che rispettano i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è applicato per intero; per gli scarichi esistenti non volanizzati che non rispettano i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è raddoppiato. Per queste tipologie di opere l'imposta regionale si applica quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie	
T	Transiti arginali e Rampe di collegamento	
T.1	Singole autorizzazioni di transito	€ 70,00
Note per T.1	Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Nella stessa concessione sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà A tale concessione non si applica l'imposta regionale.	
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici)	€ 140,00 per chilometro Canone minimo € 140,00
Note per T.2	Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere. L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici A tale concessione non si applica l'imposta regionale.	
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici)	Gratuito
Note per T.3	Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.	
T.4	Rampa di collegamento agli argini dei corsi d'acqua - Pedonale	Gratuito
T.5	Rampa di collegamento agli argini dei corsi d'acqua - Carrabile	€. 70,00 Cad.
Note per T.5	Le concessioni per le rampe arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà, il canone è riferito a singola rampa carrabile, ed è comprensivo del transito arginale regolato secondo le note per T.1 Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. Questa opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	
O	Occupazione di aree demaniali	
O.1	Occupazione per uso agricolo e/o venatorio, sfalcio erba e taglio piante nelle aree demaniali.	€ 105,00 per ettaro Canone minimo € 70,00
Note per O.1	In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente. Il canone si applica per ettaro. Questa attività è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale. Gli interventi di sfalcio erba e il taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito e sono soggetti a nullaosta idraulico da rilasciare per singolo intervento. I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente	
O.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali	€ 85,00 per ettaro Canone minimo € 70,00
Note per O.2	Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali. Il canone si applica per ettaro. Questa attività è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	
O.3	Occupazione di area demaniale	€ 2,00 per metro quadro canone minimo € 70,00
Note per O.3	Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso. Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone è raddoppiato indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia Il canone si applica a metro quadro. Questa Opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale. Non rientrano in questa voce le difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso. Tali opere sono soggette a nulla-osta idraulico.	
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 41, comma 3, d.lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene.	Gratuito
Note per O.4	Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati. Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno indicate in sede di concessione.	
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€ 70,00
Note per O.5	Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. Questa opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	

Note Generali

- Il canone annuo, per tutte le opere di pubblica utilità realizzate da parte di Enti pubblici, non potrà essere inferiore a €. 70,00 e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori del presente allegato.
 - Ai fini dell'applicazione e della determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica, si intendono per Enti pubblici esclusivamente quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento delle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
 - I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).
 - I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.
 - I canoni per le escavazione di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica
 - Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
 - Per quanto concerne il canone sulle concessioni per uso del demanio idrico di competenza della Regione Lombardia per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone meramente ricognitorio pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici. L'imposta regionale di occupazione è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare.
 - Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 il canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.
 - In caso sulla medesima area siano presenti più concessioni intestate ad uno stesso soggetto l'imposta regionale è applicata una sola volta sul canone più vantaggioso per l'ente.
 - L'imposta regionale per l'occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti il reticolo idrico principale.
 - **Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, va applicato.**
-

Regime transitorio

Alle concessioni in essere alla data di pubblicazione della presente delibera verranno applicati i nuovi canoni a partire dall'annualità 2013 ai sensi dell'art. 6 comma 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10. I decreti e i disciplinari delle suddette concessioni restano in vigore fino alla loro naturale scadenza.

LINEE GUIDA DI POLIZIA IDRAULICA**PREMESSA**

L'appartenenza dei corsi d'acqua al Demanio dello Stato nasce dalla evidente utilità generale della risorsa e anche da altri aspetti, tra i quali le interazioni tra l'utilità generale e le attività umane, insediative e di sfruttamento territoriale.

Questa condizione, unita alla circostanza che la loro gestione, in senso ampio e generale del termine, costituisce pubblico generale interesse, impone che le attività umane interferenti con i corsi d'acqua debbano presentare caratteristiche di compatibilità tali da assicurare il bene pubblico.

L'art. 89 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha trasferito alle Regioni la gestione del demanio idrico, in attuazione del processo di decentramento amministrativo di cui alla l. 15 marzo 1997, n. 59, confermando comunque allo Stato la titolarità del demanio idrico.

In particolare, sono stati trasferiti a Regioni ed enti locali «i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua».

Regione Lombardia, con la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, ha, a sua volta, trasferito o delegato agli enti locali le attività di Polizia Idraulica e di pronto intervento per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore mantenendo le stesse funzioni per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale

Le linee guida e i suggerimenti contenuti nel presente documento si propongono di avvicinare le prassi amministrative e di accompagnare gli operatori regionali e del territorio locale nell'applicazione della normativa di polizia idraulica al demanio idrico compreso nel territorio della Regione Lombardia.

A tale proposito l'art. 56 del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che «l'attività di programmazione, pianificazione ed attuazione degli interventi» volti ad «assicurare la tutela, il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni di rischio e la lotta alla desertificazione» (art. 53) non possono essere disgiunti dallo svolgimento di varie attività, fra le quali, in particolare al punto i) troviamo «lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti».

Il secondo comma del suddetto articolo precisa che dette attività sono svolte secondo criteri, metodi e standard finalizzati a garantire:

- a) «condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
- b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.»

Nel testo della legge 11 dicembre 2000, n. 365 di conversione del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 «recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile...», all'art. 2 viene data particolare importanza, oltre agli interventi di ripristino, ad «una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, imminente e potenziale, per le persone e le cose ...».

Il secondo comma dello stesso art. 2 prevede che l'attività venga svolta ponendo particolare attenzione a:

- a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
- b) gli invasi artificiali, in base ai dati resisi disponibili dal servizio dighe;
- c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
- d) le situazioni di impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio;
- e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
- f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;
- g) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
- h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme».

Dal punto di vista del governo del territorio, una corretta gestione del demanio idrico può incidere in modo fortemente positivo sulla tutela e valorizzazione dell'ambiente e sull'equilibrio idraulico, con risvolti importanti sugli aspetti della sicurezza.

In particolare, l'attività di difesa del suolo nell'area lombarda è fortemente condizionata dai seguenti aspetti specifici:

1. situazione delle aree fortemente antropizzate della pianura e dei fondovalle montani, dove l'alta densità urbana ha portato al graduale restringimento degli alvei naturali e alla progressiva eliminazione delle aree di laminazione delle piene, portando a elevate criticità sotto il profilo idraulico, aggravate dal graduale aumento delle portate di piena legato a fattori climatici e antropici;
2. elevata compromissione delle fasce fluviali principali, ivi compresa la fascia golenale del fiume Po, che determina un progressivo peggioramento dell'assetto idraulico nelle zone di valle;
3. sempre maggiore scarsità di risorse finanziarie destinate alla difesa del suolo, a fronte delle necessità di attuare importanti opere strutturali di difesa dalle esondazioni e di stabilizzazione di versanti soggetti a dissesto e di garantire l'efficacia nel tempo delle opere realizzate attraverso una costante opera di manutenzione;
4. esigenza di dedicare risorse ad opere di laminazione delle portate derivanti dal drenaggio delle aree urbane (sistema di collettamento e di smaltimento delle acque piovane) per evitare ulteriori incrementi dell'entità delle piene;
5. contenimento dell'uso del suolo mediante interventi di recupero e ristrutturazione delle aree già urbanizzate che assumano un peso rilevante rispetto all'occupazione di nuove aree e possano essere un'occasione di riqualificazione e recupero del territorio, rimediando anche a compromissioni avvenute quando più forte era la spinta a un'espansione indiscriminata delle aree urbane;
6. presenza di diffuse situazioni di abusivismo da far emergere e regolarizzare, recuperando i relativi canoni.

Di tale situazione dovrà essere debitamente tenuto conto nello svolgimento delle attività di polizia idraulica.

Conseguentemente gli obiettivi della gestione del demanio idrico sono rivolti a:

- a) migliorare la sicurezza idraulica del territorio attraverso il controllo mirato delle opere, insediamenti, manufatti e usi del territorio che interferiscono con gli alvei fluviali e le relative fasce di esondazioni in caso di piena;
- b) favorire il recupero degli ambiti fluviali all'interno del sistema regionale del verde e grandi corridoi ecologici;
- c) garantire il mantenimento della funzionalità degli alvei, delle opere idrauliche e di difesa del suolo anche attraverso il corretto

Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2011

- svolgimento delle attività di polizia idraulica;
- d) disincentivare gli usi del suolo incompatibili con la sicurezza idraulica e l'equilibrio ambientale;
 - e) promuovere la delocalizzazione degli insediamenti incompatibili e l'adeguamento dei manufatti interferenti.
 - f) realizzare interventi che non modifichino negativamente gli obiettivi di qualità ambientale con particolare riguardo alla tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua con lo scopo di preservare i paesaggi, le zone umide ed arrestare la perdita di biodiversità.

Titolo I PRINCIPI GENERALI

1. Finalità

Il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 all'art. 1 stabilisce che:

«Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l'ispezione sui relativi lavori.»

e ribadisce con forza all'art. 2 che:

«Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazioni, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde ...».

La polizia idraulica consiste nell'attività tecnico-amministrativa di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

Ciò si traduce in particolare nella:

- sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del t.u. 523/1904, e dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del t.u. 523/1904, del t.u. 1775/1933, del r.d. 1285/1920 capo IX collaborando inoltre, con gli enti preposti, al controllo previsto dal d.lgs n. 42/2004 e dal d.lgs n. 152/2006 e successive modifiche;
- custodia degli argini di fiumi e torrenti la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi legge n. 677/95 art. 10-ter);
- raccolta delle osservazioni idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del t.u. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, allertando gli organi di protezione civile;
- verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare la manutenzione di quelle piante che possono arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;
- verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del r.d. 523/1904;
- verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;
- formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme di cui al Capo VII del r.d. 523/1904;
- controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del t.u. 1775/33;
- verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano o paralizzino le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
- verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.

2. Definizioni:

Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...».

Pertanto fanno parte del Demanio Idrico

tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.
- Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:
 - i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
 - i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
 - tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: «fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».

Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione

delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Concessione idraulica: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del r.d. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.

È preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario.

Si distinguono due tipologie di concessioni:

- *Concessione con occupazione fisica di area demaniale:* quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie.

È soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale.

- *Concessione senza occupazione fisica di area demaniale:* quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei).

È soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

Nulla-osta idraulico: è l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine, senza toccare l'area demaniale. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non soggetta al pagamento di canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere idraulico: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

3. Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano al Demanio idrico compreso nel territorio della Regione Lombardia.

4. Autorità idraulica

L'Autorità deputata allo svolgimento dell'Attività di Polizia Idraulica, così come definita nel Titolo I - paragrafo 2, è:

- per il reticolo idrico principale: Regione Lombardia ;
- per il reticolo idrico minore: i Comuni (ai sensi dell'art. 3, c. 114, l.r. 1/2000);
- per i canali di bonifica e/o irrigazione: i Consorzi di Bonifica (ai sensi dell'art. 85, c. 5, l.r. 31/2008).

Regione Lombardia ha attribuito ad AIPo competenza idraulica su tratti del reticolo idrico principale, indicati nella Tabella e Cartografia di cui all'Allegato 1 della DGR IX/1001 del 15 dicembre 2010. Su tali corsi d'acqua AIPo rilascia parere idraulico, necessario affinché Regione Lombardia possa formalizzare i provvedimenti concessori.

Regione Lombardia (per il reticolo idrico principale, ai sensi art. 1, l.r. 30/2006) e i Comuni (per il reticolo idrico minore, ai sensi art. 80, c. 5, l.r. 31/2008) possono affidare la gestione di corsi d'acqua di loro competenza a Consorzi di Bonifica, mediante sottoscrizione di specifica Convenzione (v. schema - Allegato F). È consentita, inoltre, ai Comuni la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, nonché la stipula di convenzioni (v. schema - Allegato F) con Comunità Montane per la gestione delle medesime attività. Sui corsi d'acqua oggetto di convenzione per la gestione, il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica rimangono comunque in carico all'Autorità idraulica competente.

I Consorzi di Bonifica, infine, possono supportare i Comuni nell'attività di espressione di pareri idraulici sul reticolo idrico minore sempre previa sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 80, comma 5, l.r. n. 31/2008.

Si ricorda che, ai sensi della deliberazione n. 10/2006 assunta dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po nella seduta del 5 aprile del 2006, sono da sottoporre a specifico parere dell'Autorità di Bacino gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Su tutti i rimanenti corsi d'acqua e sui tratti di quelli elencati in precedenza non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali, il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino è formulato dall'Autorità idraulica competente all'espressione del nulla-osta idraulico ai sensi del r.d. 523/1904 e ss.mm.ii., la quale invia all'Autorità di Bacino notizia della progettazione della nuova opera.

Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate nel d.p.c.m. 10 agosto 1988 n. 377 e nel d.P.R. 12 aprile 1996, allegati A e B e ss.mm.ii.

5. Principi di gestione

Lavori ed atti vietati

Come previsto dall'art. 93, r.d. n. 523/1904, nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprie-

Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2011

tà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

Ai sensi dell'art. 96, r.d. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- m) lo stabilimento di molini natanti.

Tenuto conto delle opere vietate in modo assoluto, è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato 1 giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa.

Le distanze specificate dal r.d. n. 523/1904 sono derogabili solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale.

A tal fine le deroghe alle fasce di rispetto, introdotte dal documento di polizia idraulica elaborato dai comuni (v. Allegato B) hanno effetto solo se tale documento viene recepito all'interno dello strumento urbanistico, previo parere obbligatorio e vincolante di Regione Lombardia

Non risultano autorizzabili, anche in sanatoria, costruzioni realizzate entro le fasce di 10 metri, in assenza di previsioni urbanistiche che motivatamente lo consentano. Si ricorda che il divieto era già stabilito dalla legge 2448/1865 e ribadito nel r.d. 523/1904.

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa (da citare), la realizzazione è vietata in modo assoluto e quindi la domanda deve essere respinta.

Si ricorda che il primo comma dell'art. 115 del d.lgs 152/06 stabilisce che «al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti».

Lavori e opere soggetti a concessioni

- a) Ai sensi degli artt. 97 e 98, r.d. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:
- b) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- c) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- d) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del r.d. 523/1904;
- e) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disallineamenti;
- f) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- g) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali,

- botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- h) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- i) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lunghi esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie.

Restano inoltre soggetta a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- chiaviche.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, commi 5, 6, 6-bis delle Norme di Attuazione del PAI, approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001).

Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulica

Sono soggetti a nulla-osta idraulica:

- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

Proprietari frontisti

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del r.d. sono consentite «le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo». Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi».

E', dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12, r.d. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

Interventi ammissibili con procedura d'urgenza

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

Titolo II

CONCESSIONE DEMANIALE

Premesso che le presenti linee guida hanno solo valore orientativo, si evidenzia che in relazione all'ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale, il criterio da seguirsi per l'individuazione del concessionario è quello della priorità della domanda sulla quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente

Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2011

concessionario prima della data di scadenza, fatte salve le disposizioni del r.d.l. 1338/36 e ss.mm.ii. e della l. 37/94 e ss.mm.ii.

In ogni caso l'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, che dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

1. Obblighi del concessionario

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (e la relativa imposta regionale ove dovuta), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali (v. Allegato C).

Il canone :

- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio «con esclusioni dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 29 giugno 2009, n. 10).

Qualora il canone annuo e la relativa imposta regionale, se dovuta, risultino di importo complessivo superiore a 300,00 euro, il Concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone, a cui si aggiunge l'imposta regionale se dovuta (l.r. n. 10/2009, art. 6, c. 9). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

La cauzione a garanzia può essere costituita tramite fidejussione bancaria o assicurativa, oppure tramite versamento su conto corrente regionale dedicato.

Nel caso in cui il Concessionario opti per il versamento su conto corrente regionale, nel decreto con cui si formalizza il provvedimento concessorio (v. Allegato F), occorrerà procedere all'accertamento e contestuale impegno della somma corrispondente.

2. Cessione/subconcessione, subingresso mortis causa, modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca

Cessione/subconcessione

La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri con la conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti determinandone di norma la cessazione.

Il privato dunque non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» a sua volta senza l'espresso consenso dell'amministrazione.

Subingresso mortis causa

In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione).

Qualora l'Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario.

Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità idraulica potrà avanzare nei confronti degli stessi richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi.

Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa sine titulo l'area demaniale. E' fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

Modifica

La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.

Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

Rinnovo

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Rinuncia

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;
- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;
- il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.

Decadenza

La concessione decade in caso di:

- modificazioni del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;
- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento.

Su richiesta dell'Autorità idraulica competente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.

Revoca

La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

4. Durata delle concessioni

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di 19 anni (diciannove), con possibilità di rinnovo della stessa.

Per le opere di pubblica utilità, realizzate da un ente pubblico, la durata può essere elevata ad un massimo di anni 30 (trenta).

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata.

Titolo III

PROCEDURE RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Modalità di esecuzione delle opere

1.1 Attraversamenti da realizzare

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere) dovranno essere realizzati secondo la direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006).

Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idraulica dalla quale dovrà risultare che i manufatti consentono il deflusso delle portate di progetto con tempo di ritorno di 100 anni, nonché il rispetto del franco sul livello di massima piena di un metro.

Nel caso di corsi d'acqua dotati di fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po) la portata di riferimento dovrà essere quella prevista dall'Autorità di bacino nella definizione della fascia B.

Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica.

Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione o scolmatori delle piene già esistenti o in corso di realizzazione.

Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico iscritto all'albo.

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:

- non restringere la sezione dell'alveo mediante spalle e rilevati;
- non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate.

In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:

Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2011

- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

1.2 Attraversamenti esistenti

Nel caso di ponti esistenti, per il rinnovo della concessione dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa.

La verifica dovrà essere condotta per valutare:

- gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
- effetti di rigurgito a monte;
- compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità all'intorno, il tecnico dovrà valutare:

- le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;
- i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

L'analisi delle condizioni di esercizio transitorio va allegata alla concessione demaniale dell'opera e deve essere trasmessa agli organi locali di protezione civile affinché ne tengano conto nell'ambito della redazione nei piani di previsione e prevenzione.

L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:

- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera relativamente alle portate di progetto e al franco minimo.
- la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;
- la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni (100 per i corsi d'acqua non «fasciati»); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;
- la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
- l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
- la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
- il riconoscimento della eventuale necessità di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera;

Le condizioni di esercizio transitorio devono essere trasmessi ai soggetti competenti per le funzioni di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzia elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un «progetto di adeguamento» contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente.

Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di «studio di fattibilità».

Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico - monumentale, se presenti.

1.3 Difese spondali

Sono ammesse difese radenti che non modifichino la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. Conseguentemente a chi intende realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta:

1. la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;
2. la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

1.4 Scarichi

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. Relativamente agli aspetti qualitativi gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124, comma 1 del d.lgs. 152/2006. L'ente competente al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006, è la provincia.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In ogni caso, nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni, relativamente alle portate meteoriche recapitate nei ricevitori mediante vasche volano, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Programma di Tutela e Uso delle Acque approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006 (in particolare dall'Appendice G alle Norme Tecniche di Attuazione) e da eventuali sue modifiche e integrazioni.

Vista la stretta connessione tra le due procedure di autorizzazione allo scarico, quantitativa e qualitativa, si suggerisce di convocare una conferenza di servizi istruttoria, al fine di condividere le informazioni e proporre una soluzione ottimale, anche in considerazione

degli obiettivi di qualità sui copri idrici ricettori di cui al Piano di Gestione. Tale conferenza deve essere convocata dall'Ente competente appena giunta richiesta di autorizzazione.

Riguardo all'aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d'acqua di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del d.lgs. 152/2006 e del regolamento regionale 3/2006 e rispettare in particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti.

Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del regolamento regionale 4/2006.

Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito.

Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

1.5 Autorizzazione Paesaggistica, Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale

Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli artt. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 c.1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa vigente) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex art. 142 del medesimo Decreto Legislativo.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è definita dall'art. 80 della l.r. 12/2005 e s.m.i.; ulteriori approfondimenti al riguardo sono contenuti nel documento "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12" approvato con d.g.r. 15 marzo 2006 n. 2121 (3° Supplemento Straordinario al n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 marzo 2006) che costituisce, ai sensi dell'art. 3 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), atto a specifica valenza paesaggistica integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo.

In generale, in qualsivoglia ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del PPR evidenziando relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (art. 21 norme PPR) e gli altri sistemi ed elementi del paesaggio di interesse regionale, al fine di perseguirne tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità. Al riguardo, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale subordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi, Piani Territoriali Regionali d'Area, Piani di Governo del Territorio) siano stati riconosciuti dall'Ente competente quale atto a valenza paesaggistica "a maggiore definizione", sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt. 4, 5 e 6 norme PPR).

Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono interferire con le aree facenti parte della rete ecologica europea "Natura 2000" devono essere attivate le procedure di Valutazione di Incidenza secondo le modalità individuate dalla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i. e dalla d.g.r. 15 ottobre 2004, n. 7/19018 e s.m.i..

Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell'Allegato III - Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA previste dagli artt. 23 e 32 del medesimo dispositivo. Ulteriori indicazioni al riguardo, anche in riferimento alle competenze amministrative per lo svolgimento delle procedure, sono contenute nella L.R. 5/2010 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale".

2. Procedure operative per il rilascio della concessione

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione deve essere conforme al disposto della l. 241/90 e succ. mm e ii. e della l.r. 30 dicembre 1999 n. 30.

A) PROCEDURA RELATIVA AD UNA PRATICA NUOVA

La procedura di seguito illustrata dovrà essere applicata dai competenti uffici di Regione Lombardia e dagli operatori delle altre Autorità di polizia idraulica.

Redazione della Relazione di istruttoria:

1. All'arrivo di una richiesta di nulla-osta idraulico o concessione ai sensi del r.d. 523/1904 alla pratica viene assegnato un numero nel database.
2. Il funzionario «istruttore» della pratica:
 - 2.1 provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, ai sensi dell'art. 8, l. 241/90; nella comunicazione debbono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
 - 2.2 procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, certificazione antimafia, parametri per il calcolo del canone);
 - 2.3 se la documentazione non è completa chiede le integrazioni: queste dovranno pervenire entro un congruo termine, in alternativa l'istante dovrà comunicare la propria rinuncia alla domanda; se la domanda è completa, prosegue l'iter;
 - 2.4 nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, l. 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
 - 2.5 se la domanda riguarda interventi relativi ad infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico di particolare criticità quali ponti, viadotti, linee ferroviarie, strade e porti da realizzarsi sui fiumi Adda, Oglio, Po e Ticino procede a richiedere il parere di compatibilità con la pianificazione PAI all'Autorità di bacino (art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI e deliberazione del comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 10 del 5 aprile 2006);
 - 2.6 Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche

Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2011

della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

2.7 verifica se il corso d'acqua è di competenza dell'Agenda Interregionale per il fiume Po (AIPO) o regionale;

2.8 se la domanda è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale:

- 2.8.1 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare la coerenza della documentazione presentata con lo stato dei luoghi;
- 2.8.2 verifica, tenuto conto di quanto emerso dal sopralluogo, nonché delle direttive in materia e di quanto presentato, l'ammissibilità al rilascio del nulla-osta idraulico o concessione;
- 2.8.3 redige la relazione di istruttoria contenente:
 - 2.8.3.1 accertamenti locali;
 - 2.8.3.2 consistenza delle opere;
 - 2.8.3.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:
 - concessione;
 - nulla-osta idraulico;
 - parere idraulico.
 - 2.8.3.4 richiamo dei pareri: Ambientale / Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia;
 - 2.8.3.5 accertamenti antimafia;
 - 2.8.3.6 parere conclusivo;
- 2.8.4 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, l. 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
- 2.8.5 se l'intervento è ammissibile:
 - 2.8.5.1 se trattasi di parere idraulico, procede alla redazione del provvedimento relativo (lettera a firma del dirigente);
 - 2.8.5.2 se trattasi di concessione con o senza occupazione, predispone lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato F) ed effettua il calcolo del canone dovuto, nonché delle eventuali imposta e cauzione;
 - 2.8.5.3 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);

2.9 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO:

- 2.9.1 richiede ad AIPO il parere idraulico relativo, trasmettendo la documentazione;
- 2.9.2 redige la relazione di istruttoria contenente:
 - 2.9.2.1 accertamenti locali;
 - 2.9.2.2 consistenza delle opere;
 - 2.9.2.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:
 - concessione;
 - nulla-osta idraulico;
 - parere idraulico.
 - 2.9.2.9 richiamo dei pareri: Ambientale / AIPO / Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia;
 - 2.9.2.5 accertamenti antimafia;
 - 2.9.2.6 parere conclusivo;
- 2.9.3 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, l. 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
- 2.9.4 se l'intervento è ammissibile:
 - 2.9.4.1 se trattasi di parere idraulico, procede alla redazione del provvedimento relativo (lettera a firma del dirigente di trasmissione parere AIPO);
 - 2.9.4.2 se trattasi di concessione con o senza occupazione, predispone lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato F) ed effettua il calcolo del canone dovuto, nonché delle eventuali imposta e cauzione;
 - 2.9.4.3 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente)

Predisposizione del disciplinare (per le concessioni)

- 3. Il funzionario predispone lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato F) inserendo, in base alla tipologia di opera, eventuali prescrizioni (che devono essere sempre e solo di gestione, non relative a modifiche progettuali);
- 4. invia al richiedente lo schema del disciplinare che verrà chiamato a sottoscrivere e i bollettini per il pagamento del primo canone e dell'eventuale cauzione;
- 5. verificata la correttezza dei dati necessari e il pagamento delle somme dovute, completa lo schema di disciplinare;
- 6. contatta il richiedente per convocarlo presso gli uffici per la firma del disciplinare;
- 7. fa firmare ufficialmente il disciplinare e lo repertoria.

In base al D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In particolare la tariffa parte 1, art. 5 (atti soggetti a registrazione in termine fisso) al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo (canone + imposta) per il numero degli anni di durata della concessione.

Redazione del decreto

- 8. Il funzionario predispone il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato F);

- 8.1 fa registrare il disciplinare (sono poste a carico del richiedente le spese di registrazione);
- 8.2 formalizza il decreto e lo trasmette in copia conforme al Concessionario.

B) PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI MODIFICA o RINNOVO PRATICA

1. All'arrivo di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904, viene:
 - 1.1. recuperato il numero di pratica precedente, che deve essere chiusa;
 - 1.2. creata una nuova pratica;
 - 1.3. seguito lo stesso iter della pratica nuova per verificare che permangono le condizioni di concedibilità.

C) PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI RINUNCIA

1. All'arrivo di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904, viene recuperato il numero di pratica, quindi:
2. il funzionario «istruttore» della pratica procede alla verifica se la pratica riguarda un corso d'acqua di competenza regionale o di AIPO;

2.1 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale:

- 2.1.1 verifica che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed, in caso negativo, li richiede;
- 2.1.2 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse;
- 2.1.3 qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi;
- 2.1.4 qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;
- 2.1.5 quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;
- 2.1.6 predispose il decreto di chiusura della concessione idraulica;
- 2.1.7 trasmette il decreto al concessionario ed al comune;

2.2 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO:

- 2.2.1 verifica che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed, in caso negativo, li si richiede;
- 2.2.2 chiede ad AIPO di verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse e, se sono state rimosse, se le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili;
- 2.2.3 qualora le opere non siano state rimosse, AIPO dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi e ne dà comunicazione all'ufficio regionale competente;
- 2.2.4 il funzionario regionale procede quindi alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;
- 2.2.5 predispose il decreto di chiusura della concessione idraulica;
- 2.2.6 trasmette il decreto al concessionario ed al comune competente;

D) PROCEDURA RELATIVA ALLA REVOCA

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del precedente titolo concessorio dovranno essere esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario). Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

E) ESPRESSIONE DI PARERI E PARTECIPAZIONE A CONFERENZE DI SERVIZI

Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi non costituiscono titolo per poter eseguire le opere.

I pareri che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento concessorio. Dovrà quindi essere aperta una apposita pratica di polizia idraulica.

Titolo IV

SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI

1. Sdemanializzazioni

L'art. 947 c.c., così come modificato dalla l. 37/1994, esclude la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.

Nelle procedure di sdemanializzazione il provvedimento finale può essere assunto dall'Agenzia del Demanio solo a seguito di parere favorevole delle Regioni e Province autonome, tenuto conto anche degli indirizzi delle Autorità di bacino, così come convenuto in sede di Conferenza Unificata (seduta del 20/06/2002 - Accordo Stato, Regioni ed Enti locali in materia di demanio idrico ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. 112/1998).

Conformemente a quanto indicato nell'art. 5 della l. 37/1994, il parere regionale deve essere rilasciato solo a seguito di opportune verifiche in materia di tutela delle acque, equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, nonché sugli aspetti naturalistici ed ambientali coinvolti dagli interventi progettati.

A tale proposito è stato istituito, con decreto n. 14987 del 2004, apposito Gruppo di Lavoro interdirezionale.

Indicazioni in merito ai meccanismi di funzionamento del Gruppo di Lavoro e le modalità operative per l'espressione del parere regionale sono riportate nella DGR n. VII/20212 del 14 gennaio 2005.

Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2011

2. Alienazioni

L'alienazione di beni demaniali è consentita nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5-bis del D.L. 143/2003, convertito con l. 212/2003.

La Regione interessata alla compravendita del bene è chiamata ad esprimere un parere vincolante, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'Agenzia del Demanio competente per territorio, così come stabilito nell'Accordo Stato, Regioni e Province autonome del 30/11/2006 - n. 2690.

Le modalità operative per l'espressione del parere regionale sulle istanze di acquisto presentate ai sensi dell'art. 5-bis, D.L. 143/2003 sono state approvate con il d.d.u.o. n. 8270 del 17/07/2006.

APPENDICI

1. Riferimenti normativi

Codice civile (artt. 822 e ss. cc.)

L. 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato F) "Legge sulle opere pubbliche"

R.d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"

R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"

R.d.l. 18 giugno 1936, n. 1338 "Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali"

R.d. 9 dicembre 1937, n. 2669 "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1° e 2° categoria e delle opere di bonifica"

L. 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario"

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.382"

L. 5 gennaio 1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"

L. 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"

D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche"

D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale"

L.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)"

L.r. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)"

L.r. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"

L.r. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale"

D.p.c.m. 24 maggio 2001 "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po"

2. Modulistica

La modulistica da utilizzare nell'esercizio dell'attività di polizia idraulica è illustrata nell'Allegato F.

CONCESSIONE AL/ALLA «RICHIEDENTE» DI AREA DEMANIALE IN FREGIO AL «CORSO_DACQUA» («N_PROGR»),
IN COMUNE DI _____ () PER «OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO» - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE, N. REP. _____

IL DIRIGENTE DELLA _____

VISTO il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r.d. 19 novembre 1921, n. 1688;

VISTO l'art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e l'art. 89 che conferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

VISTA la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";

VISTA la l.r. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenda Interregionale per il fiume PO (AIPO)"; **[da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO]**

VISTA la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale";

VISTA la D.g.r. 15 dicembre 2010 - n. 9/1001 "Ridefinizione del reticolo principale dei corsi d'acqua di competenza dell'Agenda Interregionale per il fiume Po (AIPO) e della Regione Lombardia - l.r. 2 aprile 2002, n. 5 Istituzione dell'Agenda Interregionale del fiume Po", con cui è stato attribuito ad AIPO un ambito di competenza su alcuni tratti del reticolo idrico principale;

[da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO]

VISTA la D.g.r. _____, n. _____ " _____ " «inserire riferimenti della presente delibera»;

VISTA l'istanza di «DITTA_RICHIEDENTE» con sede in «CITTA», «INDIRIZZO» Cod. Fisc./part.IVA «CODICE_FISCALE_o_PIVA», intesa ad ottenere la concessione dell'area demaniale in fregio al «CORSO_DACQUA» («N_PROGR»), individuata dal/dai mappale/i n. ____ del foglio n. _____, nel Comune di _____, per «OPERA_CHIESTA / USO CHIESTO»;

RILEVATO che il citato corso d'acqua è inserito nel Reticolo Idrico Principale e che, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 108, lettera i), l.r. 1/2000, Regione Lombardia esercita sullo stesso le funzioni di polizia idraulica;

CONSIDERATO che il citato corso d'acqua rientra anche tra i tratti attribuiti alla competenza di AIPO con la D.g.r. 15 dicembre 2010 - n. 9/1001;

[da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO]

PRESO ATTO della relazione istruttoria, redatta in data _____, in cui sono recepiti i pareri acquisiti e indicate le seguenti prescrizioni: «PRESCRIZIONI»

VISTA la _____, n. ____ del _____, con la quale AIPO ha trasmesso parere idraulico favorevole a che il/la suddetto/a «DITTA_RICHIEDENTE» realizzi quanto sopra descritto, con le seguenti prescrizioni: «PRESCRIZIONI»;

[da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO]

VISTO l'allegato disciplinare, rep. n. _____, sottoscritto in data _____, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

RITENUTO di concedere al/alla suddetto/a «DITTA_RICHIEDENTE» l'area demaniale di cui trattasi per «DURATA_CONCESSIONE» (_____) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare suddetto;

DATO ATTO che l'istante è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10, a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;

[in sostituzione, se la cauzione non è dovuta, riportare la frase qui sotto]

DATO ATTO che l'istante non è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10, a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;

ACQUISITA la certificazione antimafia di cui al d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252;

[in sostituzione, se la certificazione antimafia non deve essere acquisita, riportare la frase qui sotto]

RITENUTO che non sia da acquisire la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera _____), del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura ed in particolare «specificare atto di nomina del dirigente firmatario», con la quale è stato affidato al _____ l'incarico di Dirigente della _____;

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

DECRETA

1. di prendere atto che l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), con « _____ », n. _____, del _____ ha trasmesso parere idraulico favorevole a che il/la «DITTA_RICHIEDENTE», con sede in «CITTA», «INDIRIZZO», Cod. Fisc. «CODICE_FISCALE_o_PIVA» realizzi quanto descritto in premessa, con le seguenti prescrizioni: «PRESCRIZIONI»;

[da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO]

2. di concedere al/alla succitato/a «DITTA_RICHIEDENTE», l'area demaniale in fregio al «CORSO_DACQUA» («N_PROGR»), individuata dal/dai mappale/i n. _____ del foglio n. _____, nel Comune di «COMUNE»(____), per la realizzazione di «OPERA_CHIESTA / USO CHIESTO», per «DURATA_CONCESSIONE» (____) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sotto specificato;

3. di approvare l'allegato disciplinare rep. n._____, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo alla concessione dell'area demaniale sopra individuata;

4. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come determinato nell'allegato disciplinare, venga versato sul c/c postale n. _____, intestato a Tesoreria della Regione Lombardia, via Galvani 27 - 20124 Milano e accertato sull'U.P.B. 3.1.7. Cap. 5965 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

[se dovuta la cauzione, riportare la frase seguente]

5. di dare atto che l'istante di cui trattasi ha provveduto a prestare, a favore della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante _____ «SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»;

[se la cauzione è versata sul conto corrente regionale, riportare anche i punti seguenti]

6. di accertare a carico di _____ (cod. _____) la somma di Euro _____, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo 6.1.1.4.1.284 del Bilancio dell'esercizio in corso;

7. di impegnare la somma di Euro _____, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo di spesa 5.0.0.2.7.6.679 del bilancio dell'anno in corso, a favore di _____ (cod. _____);

8. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade secondo i termini e le modalità previste nell'atto di concessione.

Il Dirigente della _____

Dott. _____

REGIONE LOMBARDIA

* * *

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, in Milano, tra la Regione Lombardia - Cod. Fisc. 80050050154, di seguito denominata *Concedente*, rappresentata da _____ in qualità di Dirigente della _____ e «DITTA_RICHIEDENTE» con sede in «CITTA», «INDIRIZZO» - «CODICE_FISCALE_o_PIVA», di seguito denominata *Concessionario*, rappresentata da «NOME», in qualità di «QUALIFICA», si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell'area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza in atti del _____ (Pratica n. _____) **[e relativo progetto n. _____, allegato al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale].**

Art. 1 - Oggetto della concessione.

Oggetto della Concessione è l'uso dell'area del demanio idrico in fregio al «CORSO_D'ACQUA», individuata **dal/dai mappale/i** n. _____ del foglio n. _____, nel Comune di _____ (____), **per la realizzazione delle seguenti opere/per il seguente uso:** _____.

Art. 2 - Durata.

La concessione viene rilasciata a titolo precario e con durata di anni «DURATA_CONCESSIONE» («NUMERO in lettere») successivi e continui a far tempo dalla data del relativo decreto di concessione da emettersi a cura del Concedente.

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 3 - Obblighi generali del Concessionario.

L'uso per il quale è concessa l'area demaniale non può essere diverso da quello sopra descritto / Le suddette opere devono risultare conformi al progetto allegato e parte integrante del presente disciplinare. Eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato **l'area /e le opere** di cui trattasi; deve eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o modifiche che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

«EVENTUALI PRESCRIZIONI»

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente il canone annuo **[«se dovuta anche l'imposta» e l'imposta regionale]** nella misura e con le modalità previste al successivo articolo 4.

[«se dovuta la cauzione» Il Concessionario è tenuto altresì a depositare, a favore del Concedente, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto.]

Art. 4 - Canone di concessione [«se dovuta la cauzione» e cauzione a garanzia].

Il canone annuo è stabilito in € «IMPORTO» **[«se dovuta anche l'imposta», di cui € «IMPORTO CANONE» per canone e € «IMPORTO IMPOSTA REGIONALE» per imposta regionale (artt. 26,27,28 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10 e successive modificazioni)]**.

Il canone :

- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 29 giugno 2009, n. 10).

[«se dovuta la cauzione» La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è stabilita in € «IMPORTO» (art. 6, l.r. 29 giugno 2009, n. 10).]

Art. 5 - Diritti dei terzi.

La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Art. 6 - Oneri vari

Sono a carico del Concessionario tutte le spese affinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare.

Art. 7 - Decadenza, rinuncia, modifica, sospensione, revoca.

La concessione è nominale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri. Le modificazioni del soggetto Concessionario non preventivamente autorizzate dal Concedente comportano la decadenza del titolo concessorio.

Il diverso uso dell'area demaniale **[o la realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del presente disciplinare]**, non preventivamente autorizzato/a dal Concedente, comporta la decadenza della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

La concessione decade altresì in caso di omesso pagamento del canone annuale ed in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dal titolo concessorio o imposti da leggi e regolamenti.

Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2011

In caso di decadenza o rinuncia alla concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui il Concedente dichiara il venir meno del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.

La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 8 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 il Direttore generale pro-tempore _____ della Direzione Generale _____ assume la qualifica di responsabile interno del trattamento per i dati personali. Titolare del trattamento resta la Giunta regionale, nella persona del suo Presidente pro tempore. I dati forniti sono trattati esclusivamente per il rilascio della concessione.

Art. 9 - Richiamo alle disposizioni di legge.

Per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Art. 10 - Controversie

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di Milano.

Art. 11 - Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in «CITTA», «INDIRIZZO».

Letto ed approvato

REGIONE LOMBARDIA

IL DIRIGENTE DELLA _____

Dott. _____

«DITTA_RICHIEDENTE»

IL «QUALIFICA»

«NOME»

Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10.

REGIONE LOMBARDIA

IL DIRIGENTE DELLA _____

Dott. _____

«DITTA_RICHIEDENTE»

IL «QUALIFICA»

«NOME»

Il presente disciplinare è redatto in triplice originale e consta di n. ... pagine.

_____ . _____

CONVENZIONE

tra

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
E IL CONSORZIO ...**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, negli Uffici della _____, siti in _____, via _____

tra

la Giunta regionale della Lombardia, di seguito semplicemente "Regione Lombardia", codice fiscale n. 80050050154, nella persona del Dirigente della _____, Dott. _____, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del _____

e

il Consorzio di Bonifica _____, codice fiscale _____, con sede in _____, via _____, di seguito semplicemente "il Consorzio di Bonifica", nella persona del Presidente/Direttore pro tempore, Dott. _____, a ciò incaricato con deliberazione del C.d.A. n. _____ del _____

VISTI:

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e ss.mm.ii;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- la direttiva «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 2009 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali» ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle

- procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007”;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”;
 - l’art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale”;
 - la D.g.r. n. IX/... del ..., “...”;

PREMESSO che:

- l’art. 3, comma 108, lettera i), della l.r. 1/2000 stabilisce che «è di competenza regionale l’individuazione delle acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la Regione stessa esercita le funzioni di polizia idraulica»;
- con la D.g.r. n. IX/... del ..., Allegato «A» - «Individuazione del reticolo idrico principale» è stato definito l’elenco dei corsi d’acqua che costituiscono il Reticolo Idrico Principale;
- con l’art. 1 della l.r. 30/2006 è stato istituito il Sistema Regionale e, negli allegati A1 e A2 della medesima legge, sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono, tra i quali sono compresi i Consorzi di Bonifica;
- ai sensi dell’art. 1, comma 1 ter, della l.r. 30/2006, i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema Regionale;
- ai sensi dell’art. 1, comma 1 quater, della l.r. 30/2006, le modalità di raccordo tra la Regione e gli enti di cui agli allegati A1 e A2 della medesima legge, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell’effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale;
- con la D.g.r. n. IX/... del ..., Allegato «F» - «Modulistica» è stato approvato il suddetto schema di convenzione;
- il _____, facente parte del Reticolo Idrico Principale, insiste sul comprensorio del Consorzio di Bonifica _____;
- Regione Lombardia ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che il Consorzio di Bonifica _____ assuma la gestione e la manutenzione del corso d’acqua _____;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Articolo 1 - Premesse**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare il Consorzio di Bonifica quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.

Articolo 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione individua e disciplina le attività che il Consorzio di Bonifica è chiamato a svolgere sul _____, regolando condizioni e modalità di esecuzione.

Articolo 3 - Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di anni _____, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.
2. Almeno 60 giorni prima della scadenza il Consorzio di Bonifica dovrà manifestare per iscritto la propria volontà di rinnovo dalla Convenzione. In assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.
3. In caso di gravi inadempimenti del Consorzio di Bonifica rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, Regione Lombardia si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.

Articolo 4 - Attività Consorzio di Bonifica

1. Il Consorzio di Bonifica si impegna a:
 - eseguire sul _____ la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro necessario, nell’ambito dei fini istituzionali propri e di quelli di Regione Lombardia, al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d’acqua stesso;
 - svolgere l’istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al _____, calcolare l’importo dei canoni dovuti e trasmettere le risultanze di tale attività a Regione Lombardia attraverso adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest’ultima possa formalizzare il provvedimento concessorio;
 - svolgere l’istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime del _____ ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività a Regione Lombardia mediante adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest’ultima possa formalizzare il provvedimento autorizzatorio;
 - sorvegliare il _____ affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
 - vigilare affinché sull’area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell’interesse dell’integrità della proprietà demaniale;
 - comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l’apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico di Regione Lombardia;
 - trasmettere a Regione Lombardia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;

Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2011

- fornire a Regione Lombardia, se richiesto, dati e informazioni sull'avanzamento delle attività.

2. Nell'espletamento delle attività sopra menzionate il Consorzio di Bonifica dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia e, in particolare, applicare quanto disposto con la DGR n. IX/... del ..., Allegato «C» ed Allegato «E».

Articolo 5 - Funzioni Regione Lombardia

1. Regione Lombardia rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul _____ ed è, quindi, l'unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze.

2. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti il _____ saranno riscossi ed introitati da Regione Lombardia, che provvederà al successivo versamento a favore del Consorzio di Bonifica. Tali risorse dovranno essere utilizzate dal Consorzio di Bonifica esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4.

3. In qualità di Autorità idraulica, Regione Lombardia vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire al Consorzio di Bonifica indirizzi per l'esercizio delle attività ad esso affidate.

Articolo 6 - Collegamenti telematici

1. Regione Lombardia mette a disposizione del Consorzio di Bonifica le funzionalità del proprio sistema informativo POLIDRO. Tali funzionalità consentono di:

- inserire/modificare le informazioni anagrafiche relative ai soggetti concessionari;
- inserire/modificare le informazioni tecniche relative alle opere o usi oggetto di concessione;
- visualizzare le informazioni sullo stato dei pagamenti relativi ai soggetti contribuenti.

2. Le funzionalità descritte saranno attive limitatamente alle sole pratiche relative al _____.

3. Dal punto di vista tecnologico l'accesso al sistema avviene in modalità web tramite il canale sicuro della RRL (Rete Regionale Lombarda).

Articolo 7 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 il Consorzio di Bonifica, nella persona del legale rappresentante, assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati utilizzati nell'esercizio delle attività ad esso affidate. Titolare del trattamento resta la Giunta regionale, nella persona del suo Presidente pro tempore.

2. Il Consorzio di Bonifica:

- dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
- si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;
- si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e ad impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
- si impegna a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare Regione Lombardia, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- si impegna a nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente Regione Lombardia in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- si impegna a consentire l'accesso di Regione Lombardia o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Articolo 8 - Responsabilità e manleva

1. Il Consorzio di Bonifica è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.

2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti è competenza di Regione Lombardia, _____.

3. Il Consorzio di Bonifica esonera e solleva Regione Lombardia da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.

Articolo 9 - Rinuncia, modifiche.

1. Nel corso di validità della Convenzione l'eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra almeno con un anno di anticipo dalla sua decorrenza.

2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

Articolo 10 - Definizione delle controversie

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, il _____

Per il Consorzio di Bonifica
Il Presidente/Direttore del consorzio

Per Regione Lombardia
Il dirigente

CONVENZIONE
tra
COMUNE DI ...
E IL CONSORZIO ...

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, negli Uffici del _____, siti in _____, via _____

tra

il Comune _____, di seguito semplicemente "il Comune", codice fiscale n. _____, nella persona del _____, Dott. _____, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del _____

e

il Consorzio di Bonifica _____, codice fiscale _____, con sede in _____, via _____, di seguito semplicemente "il Consorzio di Bonifica", nella persona del Presidente/Direttore *pro tempore*, Dott. _____, a ciò incaricato con deliberazione del C.d.A. n. _____ del _____

VISTI:

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e ss.mm.ii;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- la direttiva «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 2009 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali» ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007»;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale»;
- la D.g.r. n. IX/... del ..., "...»;

PREMESSO che:

- l'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai comuni «le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore» e «la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore...», i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso»;
- ai sensi dell'art. 80, comma 5, della l.r. 31/2008, gli enti locali possono stipulare con i Consorzi di Bonifica apposite convenzioni per la gestione del reticolo idrico minore;
- con la D.g.r. n. IX/... del ..., Allegato «F» - «Modulistica» è stato approvato lo schema di tale convenzione;
- il _____, facente parte del Reticolo Idrico Minore, insiste sul comprensorio del Consorzio di Bonifica _____;
- il Comune ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che il Consorzio di Bonifica _____ assuma la gestione e la manutenzione del corso d'acqua _____;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

2. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare il Consorzio di Bonifica quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.

Articolo 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione individua e disciplina le attività che il Consorzio di Bonifica è chiamato a svolgere sul _____, regolando condizioni e modalità di esecuzione.

Articolo 3 - Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di anni _____, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.

Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2011

2. Almeno 60 giorni prima della scadenza il Consorzio di Bonifica dovrà manifestare per iscritto la propria volontà di rinnovo dalla Convenzione. In assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.

3. In caso di gravi inadempimenti del Consorzio di Bonifica rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.

Articolo 4 - Attività Consorzio di Bonifica

3. Il Consorzio di Bonifica si impegna a:

- eseguire sul _____ la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al _____, calcolare l'importo dei canoni dovuti e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune attraverso adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime del _____ ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento autorizzatorio;
- sorvegliare il _____ affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
- vigilare affinché sull'area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell'interesse dell'integrità della proprietà demaniale;
- comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;
- trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
- fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull'avanzamento delle attività

4. Nell'espletamento delle attività sopra menzionate il Consorzio di Bonifica dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché applicare quanto previsto dalla DGR n. IX/ _____ del _____ (Allegato «C» e Allegato «E») e dal Documento di Polizia Idraulica adottato con DGC n. _____ del _____.

Articolo 5 - Funzioni Comune

4. Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul _____ ed è, quindi, l'unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze.

5. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti il _____ saranno riscossi ed introitati dal Comune, che provvederà al successivo versamento a favore del Consorzio di Bonifica. Tali risorse dovranno essere utilizzate dal Consorzio di Bonifica esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4.

6. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire al Consorzio di Bonifica indirizzi per l'esercizio delle attività ad esso affidate.

Articolo 6 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali

3. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 il Consorzio di Bonifica, nella persona del legale rappresentante, assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati utilizzati nell'esercizio delle attività ad esso affidate. Titolare del trattamento resta il Comune, nella persona del suo Sindaco pro tempore.

4. Il Consorzio di Bonifica:

- dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
- si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;
- si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e ad impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
- si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- si impegna a consentire l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Articolo 7 - Responsabilità e manleva

4. Il Consorzio di Bonifica è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.

5. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti è competenza del Comune, _____.

6. Il Consorzio di Bonifica esonera e solleva il Comune da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.

Articolo 8 - Rinuncia, modifiche.

3. Nel corso di validità della Convenzione l'eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra almeno con un anno di anticipo dalla sua decorrenza.

4. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

Articolo 9 - Definizione delle controversie

2. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, il _____

Per il Consorzio di Bonifica
Il Presidente/Direttore del consorzio

Per il Comune
Il _____

_____ . _____

CONVENZIONE tra COMUNE DI ... E LA COMUNITA' MONTANA ...

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, negli Uffici del _____, siti in _____, via _____

tra

il Comune _____, di seguito semplicemente "il Comune", codice fiscale n. _____, nella persona del _____, Dott. _____, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del _____

e

la Comunità Montana _____, codice fiscale _____, con sede in _____, via _____, di seguito semplicemente "la Comunità Montana", nella persona del Presidente/Direttore *pro tempore*, Dott. _____, a ciò incaricato con deliberazione del _____ n. _____ del _____

VISTI:

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e ss.mm.ii;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- la direttiva «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 2009 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali» ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007»;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale»;
- la D.g.r. n. IX/... del ..., "...»;

PREMESSO che:

- l'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai comuni «le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore» e «la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore...», i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso»;

Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2011

- ai sensi dell'art. 9, comma 3, della l.r. 19/2008, le comunità montane possono gestire funzioni e servizi delegati dai comuni, sulla base di quanto regolato in apposita convenzione;
- con la D.g.r.n. IX/... del ..., Allegato «F» - «Modulistica» è stato approvato lo schema di tale convenzione;
- il Comune fa parte della Comunità Montana e ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che la stessa assuma la gestione e la manutenzione del corso d'acqua _____;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Articolo 1 - Premesse**

3. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare la Comunità Montana quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.

Articolo 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione individua e disciplina le attività che la Comunità Montana è chiamata a svolgere sul _____, regolando condizioni e modalità di esecuzione.

Articolo 3 - Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di anni _____, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.

2. Almeno 60 giorni prima della scadenza la Comunità Montana dovrà manifestare per iscritto la propria volontà di rinnovo dalla Convenzione. In assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.

3. In caso di gravi inadempimenti della Comunità Montana rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.

Articolo 4 - Attività Comunità Montana

5. La Comunità Montana si impegna a:

- eseguire sul _____ la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al _____, calcolare l'importo dei canoni dovuti e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune attraverso adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime del _____ ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento autorizzatorio;
- sorvegliare il _____ affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
- vigilare affinché sull'area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell'interesse dell'integrità della proprietà demaniale;
- comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;
- trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
- fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull'avanzamento delle attività

6. Nell'espletamento delle attività sopra menzionate la Comunità Montana dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché applicare quanto previsto dalla DGR n. IX/_____ del _____ (Allegato «C» e Allegato «E») e dal Documento di Polizia Idraulica adottato con DGC n. _____ del _____.

Articolo 5 - Funzioni Comune

7. Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul _____ ed è, quindi, l'unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze.

8. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti il _____ saranno riscossi ed introitati dal Comune, che provvederà al successivo versamento a favore della Comunità Montana in una quota almeno pari al 50%. Tali risorse dovranno essere utilizzate dalla Comunità Montana esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4.

9. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire alla Comunità Montana indirizzi per l'esercizio delle attività ad esso affidate.

Articolo 6 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali

5. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 la Comunità Montana, nella persona del legale rappresentante, assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati utilizzati nell'esercizio delle attività ad esso affidate. Titolare del trattamento resta il Comune, nella persona del suo Sindaco pro tempore.

6. La Comunità Montana:

- dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
- si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;
- si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e ad impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;

- si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- si impegna a consentire l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Articolo 7 - Responsabilità e manleva

7. La Comunità Montana è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.

8. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti è competenza del Comune, _____.

9. La Comunità Montana esonera e solleva il Comune da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.

Articolo 8 - Rinuncia, modifiche.

5. Nel corso di validità della Convenzione l'eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra almeno con un anno di anticipo dalla sua decorrenza.

6. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

Articolo 9 - Definizione delle controversie

3. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, il _____

Per la Comunità Montana
Il Presidente/Direttore del consorzio

Per il Comune
Il _____

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2011

Fac-simile di domanda per la richiesta di nulla-osta o concessione di polizia idraulica

in marca
da bollo da
€. 14,62
(esente
per enti pubblici)

Alla REGIONE LOMBARDIA

Direzione Generale PRESIDENZA
U. O. COORDINAMENTO SEDI TERRITORIALI
SEDE TERRITORIALE DI _____
(fare riferimento all'area contatti sul sito
www.territorio.regione.lombardia.it)

Il/la Sottoscritto/a _____ Codice Fiscale _____
Residente a _____ Via _____ n. _____

oppure

Il/la Sottoscritto/a, _____ in qualità di legale rappresentante della ditta _____
o dell'Amministrazione _____

Codice Fiscale _____ **Con sede legale in** _____

Via _____ n. _____ e sede amministrativa in _____

Via _____ n. _____

CHIEDE

Ai sensi del Testo Unico 25.07.1904 n. 523, il nulla-osta idraulico o la concessione/il rinnovo della concessione/il sub ingresso nella concessione di realizzazione e/o mantenere _____

sul corso d'acqua _____ In località adiacenti ai mappali n. _____ del foglio n. _____ in Comune di _____ in conformità ai disegni allegati alla domanda.

Si impegna a mantenere costantemente in buono stato le opere di cui trattasi, ad eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che la Regione riterrà di ordinare ai fini del buon regime delle acque. In particolare garantirà il libero deflusso delle acque provvedendo periodicamente alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere.

Cordiali saluti

_____ lì _____

Il Richiedente

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI NULLA-OSTA IDRAULICO O DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA1. **Relazione tecnica costituita da:**

- a. Descrizione delle opere oggetto della concessione;
- b. Luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale);
- c. Nel caso di occupazione d'area il calcolo della superficie demaniale richiesta
- d. Motivazioni della realizzazione dell'opera;
- e. Caratteristiche tecniche dell'opera;

Nota: Nel caso di difese spondali si deve adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere con tecniche di ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai sensi della direttiva 4/99 dell'Autorità di bacino, gli effetti dell'intervento in progetto sulle modalità di deflusso della piena e sulle modifiche all'ecosistema spondale.

- f. In caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, etc) verifica di compatibilità idraulica firmata da un ingegnere, in ottemperanza alla direttiva dell'Autorità di Bacino del Po in data 11 maggio 1999;
- g. Relazione geologica (opere di particolare rilevanza).

2. **Ricevuta versamento spese d'istruttoria**

- a. Ricevuta del versamento di €. 51,65.= effettuato su bollettino sul c.c. postale n. 481275 - IBAN: IT36W07601600000000481275 intestato a Tesoreria della Regione Lombardia, via Galvani 27, ingresso 2, primo piano - Causale: Istruttoria pratica di polizia idraulica.

3. **N. 2 copie cartacee degli elaborati grafici costituiti da:**

- a. Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione;
- b. Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione;
- c. Sezione trasversale al corso d'acqua ove vengono o sono state realizzate le opere oggetto della concessione;
- d. Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione;
- e. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

4. **N. 1 copia di tutta la documentazione in forma digitale (formati: doc; xls; jpg; pdf; dwg)**5. **Certificazioni allegate:**

- a. Se in area vincolata: Autorizzazione ai fini paesaggistici ai sensi della decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 rilasciata dalla Direzione Generale Territorio della Giunta Regionale o dal Comune interessato dall'intervento, qualora trattasi di opere delegate ai sensi dell'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;
- b. Se in area di Parco: Autorizzazione di conformità alla Pianificazione rilasciata dal Parco interessato dalle opere oggetto della concessione;
- c. Nel caso di scarico: Certificazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'Art. 2 dell'allegato della legge 21 gennaio 1994 n. 61.
- d. Certificato della Camera di Commercio recante dicitura antimafia, rilasciato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998 del D.P.R. n. 252 del 03.06.1998. (solo per ditte che non gestiscono pubblici servizi)

Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2011

INFORMATIVA SULLA PRIVACY**(Art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali")**

Gentile Signore/a

Desideriamo informarla che il D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice. Ai sensi dell'art.13 del predetto decreto, le forniamo le seguenti informazioni:

Finalità e modalità del trattamento:

- I dati da Voi forniti sono trattati allo scopo del rilascio del nulla-osta idraulico o per l'ottenimento della concessione per l'uso del demanio idrico

I dati saranno trattati con le seguenti modalità:

- trattamento manuale
- trattamento con strumenti elettronici e informatici

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati:

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto.

Titolare del trattamento :

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano Piazza Città di Lombardia, 1.

Responsabile del trattamento:

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore della DG Territorio e Urbanistica Dott. Bruno Mori.

I dati potranno eventualmente essere trattati anche:

- dalla società Harnekinfo, software-house produttrice del programma gestionale per la polizia idraulica responsabile esterno del trattamento dei dati nella persona del suo legale rappresentante dott. Mauro Cadei;
- da Lombardia Informatica s.p.a., e Lombardia Gestione s.r.l, per le attività di gestione dell'applicativo e dei sistemi responsabili esterni del trattamento dei dati nella persona del loro legale rappresentante.

Diritti dell'interessato:

In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (diritti di accesso, verifica e cancellazione dei dati). Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

**DIREZIONE AREA PROGRAMMAZIONE**

CAT. AIX

PROT. 8337

Milano, 22 NOV 2012.,

TRASMISSIONE A MEZZO PEC

comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it

Spett.le

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Settore Pianificazione del Territorio

Via Grandi, 15

20037 Paderno Dugnano (Mi)

Oggetto: Convocazione conferenza di valutazione nel procedimento di VAS del PGT del Comune di Paderno Dugnano - Osservazioni

Con riferimento alla nota comunale dell'28/09/2012 prot. n. 48448, acquisita agli atti consortili con prot. n. 7015 dell'28/09/2012, si comunica che lo scrivente Consorzio non potrà presenziare all'incontro convocato per il giorno 27/11/2012 ed esprime le osservazioni di competenza attraverso il presente parere.

Il reticolo idrico di competenza consortile è soggetto normativamente al Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica - Delibera CdA 424 del 2/3/2011 recepito con D.G.R. 1542 del 6/4/2011; il regolamento consortile individua i canali di competenza del consorzio, le fasce di rispetto e le norme di polizia idraulica, oltre all'iter di rilascio di concessioni, autorizzazioni, nulla-osta.

E' necessario, quindi, introdurre i riferimenti normativi e le informazioni relative ai vincoli vigenti sui canali di competenza del Consorzio Est Ticino Villorosi nel regolamento di polizia idraulica, così come già fatto nella relazione tecnica della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT.

Con determina n. 1926 del 02/05/2012 è stata modificata la denominazione di alcuni canali presenti sul territorio comunale di Paderno Dugnano, come rappresentato nella successiva tabella, ed è stato dismesso il tratto del Canale Derivatore di Nova da via Brodolini sino alla sua fine.

NOME PRECEDENTE	NOME AGGIORNATO
3/2 Nova	3/1 Nova
5 Nova	3/4 Nova
7 Nova	3/5 Nova

Si chiede, perciò, di modificare, come sopra descritto, i nomi dei canali rinominati e di eliminare dal reticolo di competenza consortile il tratto del Derivatore di Nova dismesso.

Per informazioni: Settore tutela del territorio – Servizio SIT dott. geol. Caterina Cazzaniga
e-mail: caterina.cazzaniga@etvilloresi.it - tel. 02 4856 1353

Per contro, il tratto finale del canale 1/A di Nova non è interessato da alcun atto di dismissione, pertanto, anche se non utilizzato nelle ultime stagioni irrigue, deve essere considerato a tutti gli effetti facente parte della rete consortile attiva.

Si ricorda che le fasce di rispetto e le norme di polizia idraulica dovranno essere inserite nella specifica documentazione del Piano di Governo del Territorio (NTA e Cartografia dei Vincoli del Piano delle Regole) ai sensi della D.G.R. 7868/2002 e s.m.i. e D.G.R. 2616/2011.

Per quanto concerne le previsioni di piano:

- il tratto di canale in progetto dal Canale Adduttore Villorosi, nei pressi di C.na Santa Maria, sino all'incrocio tra la Milano-Meda e Via Valassina, non rientra più tra le previsioni realizzative del Consorzio ETVillorosi. Si chiede, comunque, di riservare lo stesso tracciato come corridoio all'interno del PLIS Grugnotorto Villorosi ove ricollocare il canale in sostituzione di quello in fregio alla Milano-Meda, nel caso in cui la stessa sia soggetta ad un ampliamento della sede stradale, con conseguente soppressione del canale esistente 1/A Nova.

- Il tracciato del tratto di collegamento del canale 3/1 Nova al 3/5 Nova in previsione, deve essere localizzato a nord della Strada Vicinale Vallette, sul terreno di proprietà EGES s.p.a., in quanto tale canale è stato previsto nell'ambito del progetto di riqualificazione della Metrotranvia Milano-Desio, tramite un accordo tra Regione Lombardia, Provincia di Milano e i comuni interessati; la sua localizzazione è stata individuata, a seguito della convenzione di collaborazione tra ETVillorosi e Enti attuatori della metrotanvia, sul terreno di proprietà della società EGES, in fregio alla strada Vallette.

Il comune di Paderno Dugnano ha manifestato la disponibilità al trasferimento della superficie in capo al Consorzio ETVillorosi, che attualmente sta redigendo la progettazione dei canali previsti dall'accordo, oltre al percorso fruitivo che fungerà da collegamento nell'itinerario ciclo-pedonale all'interno del PLIS Grugnotorto Villorosi.

Si chiede, quindi, di localizzare il tracciato del canale in progetto a nord della Strada Vicinale Vallette.

- Aree di trasformazione lungo il Canale Derivatore Val Seveso

Il canale secondario lungo la strada Comasina, è definito come asse di collegamento nord-sud perché mette a sistema una serie di aree di nuova edificazione con diverse destinazioni d'uso che rientrano negli obiettivi di valorizzazione del corridoio urbano nord sud. Il Canale Derivatore Val Seveso corre parallelo alla strada e la sua presenza diventa elemento di qualificazione del contesto urbano, se localizzato in maniera sinergica con gli obiettivi prefissati dalle singole trasformazioni.

In base alle indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale e alle relative Norme di Tutela approvate all'interno del Piano Territoriale Regionale (DCR del 19/01/2010 n.951), il Canale Villorosi insieme alla rete irrigua derivata è oggetto di salvaguardia e tutela con specifico riferimento alle opere idrauliche e alle opere d'arte esistenti con l'obiettivo di valorizzare gli aspetti ecologico-ambientali.

In tal senso le aree di trasformazione in oggetto prevedono, all'interno delle loro relative schede una serie di accorgimenti ecologico ambientali che interessano il canale secondario.

Si osserva che gli interventi previsti sulle aree devono preservare la funzionalità del manufatto idraulico, integrandolo con i filari alberati (in linea con il Regolamento consortile art.16 c.7 lettera c) e il R.R. n.3/2010 art. 3 c.1 lettera b)) previsti e con i nuovi fronti urbani.

Negli ambiti di trasformazione AT1, AT2, AT3, AT4 dovrebbero essere utilizzate le acque derivate dal canale derivatore Val Seveso come elemento di qualificazione dello spazio urbano. Si propone di integrare le schede degli ambiti di trasformazione con



prescrizioni puntuali relative al canale secondario e alla sua relazione con le connessioni verdi, le aree per servizi e i viali alberati.

Con l'obiettivo di recuperare il valore storico-culturale del reticolo e dei manufatti idraulici del Consorzio Villoresi, si suggerisce di realizzare interventi di derivazione delle acque che possano dare vita ad aree ludiche e giardini peri-urbani. Alcune esperienze di rilevanza europea, localizzate lungo i reticoli idrici artificiali, hanno ristabilito il rapporto con l'acqua valorizzando ambiti urbani degradati con ricadute positive sull'ambiente e sull'economia locale.

In sintesi, dato l'interesse più volte evidenziato negli elaborati progettuali, di riqualificare l'asse della Comasina, si suggerisce di approfondire gli obiettivi di progetto di ogni singolo ambito di trasformazione prevedendo vocazioni funzionali e prescrizioni compatibili con la riapertura del Canale e con la fruizione delle sue pertinenze.

Distinti saluti.

PER
Il Direttore

Arch. Laura Burzilleri

